SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente

DECRETO 6 dicembre 2001, n. **469.**

Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93 . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 13 dicembre 2001, n. **470.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con *handicap* grave privi dell'assistenza dei familiari . . . . Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2002.

Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997 . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 19 dicembre 2001.

Rilascio della carta d'identità in lingua italiana, a richiesta, ai cittadini italiani residenti nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico . . . . . . Pag. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 novembre 2001.

Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per gli anni 1998 e 1999 . . . . Pag. 16

DECRETO 9 gennaio 2002.

Tasso di riferimento da applicare per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. . . . . Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 12 dicembre 2001.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultraflu» . . . . Pag. 18

DECRETO 12 dicembre 2001.

Modificazione al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Feldene» . . . Pag. 19

DECRETO 21 dicembre 2001.

Modificazione al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dicloreum» . Pag. 20

DECRETO 27 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sosnowic Monika di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento al dott. Krunic Aleksandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per lo svolgimento in Italia di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 dicembre 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Viterbo . . . . Pag. 22

DECRETO 19 dicembre 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Avellino. . . . . Pag. 23

DECRETO 20 dicembre 2001.

Cancellazione di alcune società cooperative dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione Pag. 25

DECRETO 20 dicembre 2001.

Costituzione delle speciali commissioni per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese. Pag. 26

DECRETO 28 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agrizoo Marche 1» a r.l., in Ascoli Piceno . . . . Pag. 27

DECRETO 2 gennaio 2002.

Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema. Pag. 27

DECRETO 7 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Mosaico - Società a responsabilità limitata», in Forlì. . . . . Pag. 28

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 27 dicembre 2001.

Riconoscimento in qualità di Istituto che svolge attività di pesca scientifica, della Cooperativa «Almar», in Marano Lagunare . . . . Pag. 28

DECRETO 11 gennaio 2002.

Disciplina della pesca professionale del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2002 . . . . Pag. 29

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al dipinto su pala «Madonna col Bambino, angeli, i Santi Francesco e Tommaso d'Aquino e due donatrici» di Macrino d'Alba, nel valore di L. 800 - € 0,41 . . . . Pag. 29

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla *Sancta Sanctorum*, in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41. Pag. 30

DECRETO 20 novembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nel valore di L. 800 - € 0,41 e di L. 1000 - € 0,52 . . . . Pag. 31

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 8 gennaio 2002.

Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. . . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti. . . . . Pag. 35

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 gennaio 2002.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la formazione delle graduatorie del bando del 2001 del settore industria relativo alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992 . . . . Pag. 41

DECRETO 10 gennaio 2002.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese . . . . Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Pag. 42

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste . . . . Pag. 42

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).253 del comune di Genova, assegnata alla Soc. Agenzia ippica G.A.I. S.n.c . . . . Pag. 43

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce. . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi Pag. 45

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali. . . . . Pag. 45

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2002.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).354 del comune di Lecce, rinnovata alla Soc. Agenzia ippica Frisotti Guido & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169 . . Pag. 47

Corte dei conti

DECRETO 31 dicembre 2001.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria per l'anno 2002. . . . . Pag. 48

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 31 dicembre 2001.

Differimento al 31 gennaio 2002 dell'efficacia delle autorizzazioni generali rilasciate il 20 settembre 2000 . . . . Pag. 66

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Decadenza della Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2012). . . . . Pag. 66

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 308/01) . . . . Pag. 67

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 8 gennaio 2002, **n. 900005.**

Legge n. 488/1992 - Banche concessionarie e istituti collaboratori. Chiarimenti in merito alla circolare n. 900919 del 12 settembre 2001 . . . . Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Istituzione del vice consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan) . . . . Pag. 73

Ministero dell'interno: Trasformazione della natura giuridica, assunzione di nuova denominazione e trasferimento di sede dell'Associazione laicale «Del Cuore Immacolato di Maria», in Roma . . . . Pag. 73

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 gennaio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 73

Ministero della salute:

Monitoraggio dell'uso della specialità medicinale «Synercid» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 73

Rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ingelvac Prrs Mlv», vaccino per suini . . . . Pag. 74

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2001, per le patate destinate alla trasformazione industriale . . . . Pag. 75

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2001. Pag. 76

Comune di Busseto: Avviso di deposito nell'ufficio comunale, per sessanta giorni, del decreto del comandante della regione militare centro n. 196 del 3 dicembre 2001. Pag. 78

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2001. Situazione del bilancio dello Stato.

02A00474

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 dicembre 2001, n. **469.**

Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus*»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 338/97;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattività degli esemplari appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus* devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. L'Autorità di gestione CITES presso la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità scientifica CITES, accerta, tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla base dei controlli previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, che le installazioni per il mantenimento in cattività siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 1

ALLEGATO

CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE *TURSIOPS TRUNCATUS*

A. CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE *Tursiops Truncatus*

Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie *Tursiops Truncatus* è permesso solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3.

1. *Educazione:*

a) avere personale con valida e documentata esperienza sulla biologia, eco-etologia, conservazione e mantenimento in cattività dei cetacei;

b) avere un esteso programma educativo per visitatori e gruppi scolastici di tutte le fasce di età, basato sulla comprensione della biologia, dell'eco-etologia e della conservazione dei cetacei in natura e teso a stimolare un interesse successivo sui cetacei. In particolare, i programmi devono essere adeguati allo specifico livello dei gruppi scolastici. I programmi devono contenere almeno alcuni dei seguenti elementi: supporti audio/video, esposizioni interattive, esposizioni figurative, visite guidate, programmi didattici da svolgere all'esterno della struttura e quanto altro necessario;

c) avere almeno un incaricato per l'educazione a tempo pieno (con una laurea in discipline biologico-naturalistiche) con esperienza sulla biologia dei cetacei che si incarichi di mantenere e sviluppare il ruolo educativo del delfinario;

d) avere un opuscolo, scientificamente accurato, a disposizione del pubblico in visita, relativo alla biologia e all'eco-etologia dei cetacei, e al loro stato di conservazione in mare;

e) qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale. I commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari;

f) elaborare tutti gli opuscoli, i testi della dimostrazione ed il materiale educativo con la piena cooperazione dell'incaricato all'educazione;

g) avere vasche con oblò oppure televisioni a circuito chiuso per una visione subacquea; qualora sia possibile, le vocalizzazioni prodotte dai delfini in immersione devono essere rese accessibili ai visitatori.

2. *Ricerca:*

a) avere un esteso programma di ricerca sui cetacei che assicuri un contributo significativo alla generale comprensione dei medesimi ed alla gestione delle popolazioni naturali;

b) assicurare il più completo utilizzo di ciascun campione biologico e di materiale *post-mortem* grazie a collaborazioni tra i veterinari incaricati e gli istituti scientifici riconosciuti.

3. *Riproduzione:*

a) partecipare ad un libro genealogico (studbook) internazionale e ad un programma di riproduzione;

b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve essere resa disponibile a richiesta della Autorità scientifica CITES);

c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche gli studi sulla genetica dei cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto più possibile la standardizzazione di metodi operativi.

B. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITÀ DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE *Tursiops Truncatus*

I. *Strutture, spazi, attività, gruppi sociali.*

1. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi.

2. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono essere inoltre progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi.

3. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attività motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da rispondere ad eventuali altre loro necessità, le vasche devono possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente capitolo.

4. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile.

5. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca può essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio più largo che possa essere iscritto in tale vasca.

6. Nella vasca la profondità dell'acqua non deve essere mai inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondità minima di 4,5 metri per almeno la metà della superficie totale della vasca.

7. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi fino a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale.

8. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possa causare danni agli esemplari ed allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari.

9. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo.

10. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalità di mantenimento degli esemplari devono

essere sottoposti all'Autorità di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorità scientifica CITES.

11. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica prescrizione medico-veterinaria.

12. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto dove essere di almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento medico-veterinario può essere limitato a 2,5 metri.

13. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilità può essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere mantenuto da solo, se non per motivi sanitari.

14. L'Autorità di gestione CITES, sentita l'Autorità scientifica CITES, può autorizzare eccezionalmente e a determinate condizioni il ricovero temporaneo di esemplari di cetacei di specie diverse, purché compatibili.

II. *Sistemazione, comfort e benessere.*

15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata qualità dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un basso e non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidità relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di 15-24 °C.

16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni di cloro oppure altri fumi dovuti ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari.

17. L'illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine dello stato di salute, dell'igiene e per le procedure di pulitura. La luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il più vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni stagionali della località in cui sono ospitati i delfini; la luce artificiale deve essere di una intensità che non causi disagio o sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all'aperto devono in ogni caso disporre di zone d'ombra. Queste devono essere comunque estese soprattutto nelle zone di minore profondità.

18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni all'aria aperta purché sia improbabile che le fluttuazioni della temperatura dell'aria creino problemi di ordine igienico-sanitario agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine della temperatura dell'acqua.

19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l'acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori.

20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed agenti patogeni e la quantità dei composti dell'azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire pericolo per la salute dei delfini.

21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualità dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui.

22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci siano aree con una circolazione dell'acqua inadeguata; le vasche devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua in tutte le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti.

23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter essere svuotate velocemente.

Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo da facilitare l'appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare che l'acqua utilizzata in tale attività entri oppure rientri nelle vasche; l'acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata dalle vasche. Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti.

24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate almeno due volte al giorno.

25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti:

a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 °C;

b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8);

c) la salinità deve essere mantenuta entro i valori normali dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaCl) tra 15 e 36 grammi.

26. I valori della temperatura dell'acqua, del pH, della salinità, degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente modificata. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche, il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non deve superare le cinque ore. L'acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal suolo/tetto. Quando viene utilizzata acqua marina, devono essere istituite procedure di emergenza allo scopo di fronteggiare improvvisi inquinamenti.

III. *Equipaggiamenti all'interno delle vasche, prevenzione di stress e/o danni ai tursiopi, costruzione e mantenimento delle vasche, manipolazione ed addestramento.*

27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, può essere tenuto o può rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate vicinanze.

28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinché corpi estranei e/o altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse.

29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza.

30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere approvate dalla Autorità di gestione CITES e ciascun spostamento deve essere, se possibile, notificato in anticipo alla medesima Autorità. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento.

31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali e difficoltà finanziarie che potrebbero mettere a rischio il benessere dei delfini.

32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere effettuata il più celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo da personale esperto.

33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari.

34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario o del curatore responsabile.

35. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni.

In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una costante opportunità di gioco e di esercizio. L'addestramento deve essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti.

36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve essere tenuto il più basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini.

37. Il nuoto con i delfini è vietato; è invece permesso solo all'addestratore. Al veterinario, al biologo e al curatore è consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o alla ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati, solamente per scopi scientifici, dall'Autorità di gestione CITES, sentita l'Autorità scientifica CITES.

38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, né devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino oggetti nelle vasche.

39. Ai visitatori è vietato l'accesso alle aree di servizio ed alle vasche di mantenimento.

IV. *Cibo e alimentazione.*

40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantità adeguata e di qualità adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi.

41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. Il pesce congelato deve essere conservato a –28°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da somministrare.

42. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario).

43. La dieta deve essere consona alle necessità nutrizionali della specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (età, dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.).

44. Deve essere garantita la alimentazione individuale di ciascun esemplare.

La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute.

V. *Misure sanitarie e controllo delle malattie.*

45:

a) Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso le visite veterinarie e gli esami ematologici di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute;

b) deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile;

c) i delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento;

d) un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli;

e) deve essere effettuata una accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle Autorità competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal patologo.

VI. *Personale.*

46. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza della biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e del mantenimento in cattività dei cetacei.

47. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque devono essere resi noti alle Autorità e devono essere sempre facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali controlli.

48. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto responsabile del mantenimento e della salute dei delfini. Tale soggetto deve avere una professionalità documentata ed acquisita nell'ambito dello studio e del mantenimento in cattività dei delfini.

49. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie conoscenze e le proprie abilità professionali attraverso corsi riconosciuti di perfezionamento.

VII. *Raccolta dati.*

50. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 maggio 2001 «Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali» e successive modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti dati:

a) età stimata e relativo metodo utilizzato per la stima;

b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi eventualmente anche raffigurati;

c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti somministrati, i risultati degli esami di routine per l'accertamento dello stato di salute ed il rapporto di salute;

d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso ed eventuali progenie;

e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali incompatibilità;

f) temperamento e risposta all'addestramento ed alla manipolazione;

g) la data della morte ed i risultati degli esami *post-mortem*;

h) identificazione individuale degli esemplari attraverso analisi genetiche, nei casi in cui le informazioni di cui al punto *b)* non risultino sufficienti.

VIII. *Trasporto e trasferimento dei delfini.*

51. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati, da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio, possono essere sottoposti a trasporto.

52. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere più di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due persone deve essere un componente del personale della struttura da cui proviene il delfino.

53. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per periodi superiori alle 24 ore; viaggi più lunghi di tale periodo possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo medico-veterinario.

54. Per tutti i trasporti, devono essere individuate anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si sviluppino problemi di salute.

55. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformità alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo.

56. I delfini non possono essere trasferiti in strutture che non ottemperino completamente agli standard del presente allegato. In caso di emergenza, opportunamente documentata, si possono operare eccezioni, nel rispetto delle modalità descritte al punto 30, qualora non vi sia una sistemazione idonea nella struttura dove il delfino è già situato e solo nel caso in cui la salute dell'esemplare tragga beneficio da tale spostamento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, è il seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie *tursiops truncatus*.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976.

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992.

— Il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) n. L 299 del 22 ottobre 1987.

— Il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) n. L 61 del 3 marzo 1997.

— Il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) n. L 140 del 30 maggio 1997.

— L'art. 8 della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CE) 338/97 è riportato nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) 939/97 è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, è riportata nelle note alle premesse.

— La legge 19 dicembre 1975, n. 874, è riportata nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, è riportata nelle note alle premesse.

02G00010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2001, n. **470.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con *handicap* grave privi dell'assistenza dei familiari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con *handicap* grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresì, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse alle regioni

1. Le risorse previste dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con un apposito provvedimento di riparto successivo e integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito in base alla popolazione residente.

Art. 3.

Soggetti abilitati a presentare la domanda

1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave:

organismi non lucrativi di utilità sociale;

organismi della cooperazione;

organizzazioni di volontariato;

associazioni ed enti di promozione sociale;

fondazioni;

enti di patronato;

altri soggetti privati.

2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.

Art. 4.

Progetti finanziabili

1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e più in particolare:

a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con *handicap* grave;

c) l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed è corredato di adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.

Art. 5.

Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:

dei requisiti strutturali e funzionamento;

delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;

del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con *handicap* grave.

Art. 6.

Requisiti delle strutture di accoglienza

1. Le strutture di cui all'articolo 4 devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con *handicap* grave.

Art. 7.

Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono le forme di finanziamento, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio.

2. Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.

3. Il contributo è concesso a concorrenza della spesa prevista per la realizzazione del progetto e comunque nel limite massimo di due miliardi di lire per progetto.

Art. 8.

Valutazione a livello regionale

1. Le modalità con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell'attuazione dei progetti e alla revoca dei finanziamenti di cui al presente regolamento sono rimesse alla determinazione autonoma delle singole regioni.

Art. 9.

Relazioni

1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati, l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione.

2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall'erogazione del contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attività di cui all'articolo 8.

3. L'amministrazione statale competente, valutati gli esiti del finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.

Art. 10.

Revoca dei finanziamenti

1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:

mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'articolo 9;

segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;

mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.

2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 81 è il seguente:

«Art. 81 *(Interventi in materia di solidarietà sociale).* — 1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. All'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*», sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*».

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3 è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2001.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 59, comma 44, è il seguente:

«Art. 59 *(Diposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità).* — (*Omissis*).

44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000».

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20 *(Fondo nazionale per le politiche sociali).* — 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997. — Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art.17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 1, comma 1:

— Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 1, comma 2:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 è il seguente:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto). — (Omissis)*.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».

«Art. 4 *(Accertamento dell'handicap)*. — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

Note all'art. 2, comma 1:

— Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 388 del 2000, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 328 del 2000, è il seguente:

«Art. 1 *(Princìpi generali e finalità). — (Omissis)*.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata».

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del 2000, è il seguente:

«Art. 8 *(Funzioni delle regioni). — (Omissis)*.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge».

Nota all'art. 7, comma 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 328 del 2000, si veda in nota all'art. 4, comma 1.

02G00011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2002.

Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 263 del trattato sull'Unione europea, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, il quale istituisce un Comitato a carattere consultivo, designato quale «Comitato delle regioni», composto da rappresentanti della collettività regionali e locali;

Visti in particolare i commi 2 e 3 del ricordato art. 263 che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri effettivi e ventiquattro membri supplenti del predetto comitato delle regioni;

Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettività regionali che quelle provinciali e comunali;

Udita al riguardo la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del l0 gennaio 2002;

Considerato che, sulla scorta di quanto emerso nel corso della ricordata seduta della Conferenza unificata, appare opportuno rivedere i criteri già dettati per l'individuazione dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali nel comitato delle regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 2001, con il quale al sen. prof. Enrico La Loggia è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali sen. prof. Enrico La Loggia;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'art. 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;

b) province: 5;

c) comuni: 5.

2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;

b) province: 4;

c) comuni: 12.

4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 1997 recante: «Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 e 24 settembre 1993».

Roma, 11 gennaio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro
per gli affari regionali
LA LOGGIA

02A00482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 2001.

Rilascio della carta d'identità in lingua italiana, a richiesta, ai cittadini italiani residenti nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 26 aprile 1994;

Considerata l'aspirazione manifestata dai cittadini di lingua italiana residenti nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico, tutti della provincia di Trieste, ad ottenere il rilascio della carta d'identità anche nella sola lingua italiana;

Considerata l'esigenza di procedere ad una modifica del citato decreto ministeriale in data 13 aprile 1994 per le motivazioni che precedono;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 11 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

Le carte di identità in uso nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, S. Dorligo della Valle e Sgonico, tutti della provincia di Trieste, sono rilasciate a richiesta dei cittadini interessati in conformità al modello annesso al decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 1994, ovvero a quello annesso al decreto del Ministro dell'interno in data 27 gennaio 1994.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

02A00475

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2001.

Determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire alla regione Sardegna per gli anni 1998 e 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, nel quale sono elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;

Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera *g)*, dello statuto sardo, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata per ciascun anno con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente della stessa regione;

Considerato che si rende necessario determinare la quota d'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 8, lettera *g)*, della citata legge regionale n. 3/1948, come sostituito dall'art. 1 della stessa legge n. 122/1983 per gli anni finanziari 1998 e 1999;

Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 1998 e 1999 deve essere individuata tenendo conto della somma di L. 341.695.000.000 già attribuita per il 1997, incrementata del tasso programmato di inflazione dell'1,8 per cento per il 1998 e di una ulteriore percentuale dell'1,5 per cento pari al tasso programmato di inflazione per il 1999, in ottemperanza all'ordine del giorno n. 9-2157-B.10 approvato dal Senato il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la quota variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando un incremento pari al tasso programmato d'inflazione;

Visto l'assenso del Dipartimento per le politiche fiscali manifestato con nota n. 23912-2001/DPF/UFF dell'8 ottobre 2001;

Considerato che il presidente della regione Sardegna, con nota n. 2580 del 10 aprile 2001, ha espresso l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per gli anni 1998 e 1999 rispettivamente in L. 347.846.000.000 e in L. 353.064.000.000;

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni e sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, è stata, negli anni 1998 e 1999 rispettivamente di L. 1.118.918.339.438 e di L. 1.346.874.426.950;

Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998 e per l'anno 1999, dovrà far carico, per l'anno finanziario 2002 e per l'anno finanziario 2003, al capitolo 2791, ex capitolo 3891 - u.p.b. 7.1.2.16, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 2797, ex capitolo 3897 - u.p.b. 7.1.2.16, del citato stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli stessi anni 2002 e 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1998, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 31,0877021 per cento della precitata somma di L. 1.118.918.339.438 e, per l'anno finanziario 1999, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 26,21358 per cento della precitata somma di L. 1.346.874.426.950.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 2791, ex capitolo 3891 - u.p.b. 7.1.2.16, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 per L. 347.846.000.000 e per l'anno finanziario 2003 per L. 353.064.000.000. Il relativo stanziamento sarà all'uopo integrato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte, nello stato di previsione dello stesso Ministero per i medesimi anni finanziari 2002 e 2003, al capitolo 2797, ex capitolo 3897 - u.p.b. 7.1.2.16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti, il 6 dicembre 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze, registro n. 2, foglio n. 239

02A00390

DECRETO 9 gennaio 2002.

Tasso di riferimento da applicare per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art, 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2001 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 3,433% e 3,386%;

Vista la lettera del 24 dicembre 2001, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 3,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 4,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 4,45% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 4,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 4,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo i cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999, richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A00395

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2001.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultraflu».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 1998, integrata in data 29 luglio 2000 e 13 dicembre 2001, con la quale la società Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ravina (Trento), via Provina n. 3 - codice fiscale 00123510224, ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale «Ultraflu» nella forma e confezione: «200 mg compresse effervescenti», 20 compresse ed ha manifestato la volontà di farne effettuare la produzione, il controllo ed il confezionamento nello stabilimento indicato nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerato che lo stabilimento indicato risulta autorizzato ad effettuare la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Considerata la comunicazione con la quale la società titolare dell'A.I.C. dichiara che non sussiste pregiudizio della normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante «Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco, espresse nella seduta del 6-7 giugno 2000 e 19-20 giugno 2001;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ULTRAFLU nella forma e confezione: «200 mg compresse effervescenti», 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Ravina (Trento), via Provina n. 3 - codice fiscale n. 00123510224;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2;

confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «200 mg compresse effervescenti», 20 compresse - A.I.C. n. 035445016 (in base 10), 11TQ8S (in base 32);

classe: «C»;

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: acetilcisteina mg 200;

eccipienti: acido citrico anidro; sodio bicarbonato; sorbitolo; L-leucina; polietilenglicole 6000; saccarina sodica; aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto conformi ai testi allegati al presente decreto.

Altre condizioni: la confezione della specialità medicinale sopra indicata, deve far riferimento al dossier, identificato dal codice n. 034820, presentato per l'autorizzazione del prodotto medicinale a denominazione generica «N-Acetilcisteina».

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: GUALANO

02A00132

DECRETO 12 dicembre 2001.

Modificazione al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Feldene».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156 Km 50 - codice fiscale n. 00192900595, la specialità medicinale «Feldene» forma e confezione: «1% crema», tubo da 50 g;

Vista la domanda presentata in data 9 dicembre 1999, con la quale la succitata società Pfizer Italiana S.p.a. ha chiesto per la confezione di cui trattasi la qualifica di «medicinale da banco o di automedicazione» e la modifica della denominazione in «Feldene Cremadol»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta dell'8-9 febbraio 2000;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni della specialità medicinale di cui trattasi appartenenti ad altre classificazioni ai fini della fornitura dalla confezione classificata come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FELDENE nella forma e confezione: «1% crema», tubo da 50 g; - A.I.C. n. 024249043, rilasciata alla società Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), strada statale 156 Km 50 - codice fiscale n. 00192900595, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

denominazione: in sostituzione della denominazione «Feldene», nella forma e confezione: «1% crema», tubo da 50 g; - AIC n. 024249043, è ora autorizzata la denominazione «Feldene Cremadol», nella forma e confezione: «1% crema», tubo da 50 g.

Art. 2.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 024249, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«1% crema», tubo da 50 g - A.I.C. n. 035443011 (in base 10), 11TNB3 (in base 32);

classe: «C».

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024249, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero A.I.C. 024249043, in precedenza attribuito, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 dicembre 2001

Il dirigente: GUALANO

02A00134

DECRETO 21 dicembre 2001.

Modificazione al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dicloreum».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno (Pescara), Contrada S. Emidio s.n. - codice fiscale n. 00556960375, la specialità medicinale «Dicloreum» forma e confezione: «1% gel», tubo da 50 g;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 1999, integrata in data 19 dicembre 2001, con la quale la succitata società Alfa Wassermann S.p.a ha chiesto per la confezione di cui trattasi la qualifica di «medicinale da banco o di automedicazione» e la modifica della denominazione in «Dicloreum Actigel»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 14-15 dicembre 1999;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni della specialità medicinale di cui trattasi appartenenti ad altre classificazioni ai fini della fornitura dalla confezione classificata come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOREUM nella forma e confezione: «1% gel», tubo da 50 g - A.I.C. n. 024515090, rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno (Pescara), Contrada S. Emidio s.n. - codice fiscale n. 00556960375, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

denominazione: in sostituzione della denominazione «Dicloreum», nella forma e confezione: «1% gel», tubo da 50 g; - A.I.C. n. 024515090, è ora autorizzata la denominazione «Dicloreum Actigel», nella forma e confezione: «1% gel», tubo da 50 g.

Art. 2.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 024515, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«1% gel», tubo da 50 g - A.I.C. n. 035450016 (in base 10), 11TV50 (in base 32);

classe: «C»

altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024515, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero A.I.C. 024515090, in precedenza attribuito, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2001

Il dirigente: GUALANO

02A00133

DECRETO 27 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sosnowic Monika di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sosnowic Monika ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri K.K. Baczynki di Dabrowa Gornicza (Polonia) dalla sig.ra Sosnowic Monika, nata a Kamienna Gora (Polonia) il giorno 26 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sosnowic Monika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00412

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento al dott. Krunic Aleksandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per lo svolgimento in Italia di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Krunic Aleksandar ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Dermatovenereologia», conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini di esercitare in Italia la professione di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo di specializzazione in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio di medico e di medico specialista è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Dermatovenereologia» conseguito in data 29 marzo 1993 presso l'Università degli studi di Belgrado dal dott. Krunic Aleksandar, cittadino jugoslavo, nato a Belgrado il 5 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00411

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera n. 226 del 6 luglio 2001 della giunta provinciale con la quale la provincia di Viterbo designa l'avv. Maria Antonietta Russo e la sig.ra Daniela Bizzarri rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Maria Antonietta Russo e della sig.ra Daniela Bizzarri, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000, e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale di concertazione per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Viterbo;

Decreta:

L'avv. Maria Antonietta Russo e la sig.ra Daniela Bizzarri sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae dell'avv. Maria Antonietta Russo

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Siena in data 19 dicembre 1979 conseguendo il punteggio di 105/110 e discutendo la tesi in diritto amministrativo.

È iscritta all'albo dei procuratori della provincia di Viterbo dal 3 febbraio 1983.

È iscritta all'albo degli avvocati della provincia di Viterbo dal 6 febbraio 1989.

È iscritta ed abilitata all'esercizio della professione presso le magistrature superiori e dichiara altresì di svolgere con continuità la professione di avvocato fin dal 3 febbraio 1983 seguendo con particolare interesse le questioni inerenti all'indirizzo civile e amministrativo.

Lo svolgimento della professione forense ha fornito all'esponente ampia esperienza nel campo lavorativo ed è stata particolarmente attenta alle problematiche riguardanti in particolare il lavoro femminile nonché il rispetto dei principi di uguaglianza e di opportunità nel lavoro tra uomini e donne.

Dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla parità e pari opportunità anche perché necessarie per svolgimento della propria professione forense.

Particolarmente attenta allo sviluppo del mercato del lavoro in particolare per ciò che riguarda il territorio della provincia di Viterbo.

Curriculum vitae di Daniela Bizzarri

È in possesso di diploma di licenza media, diploma di steno-dattilografa, diploma di contabile di azienda, brevetto di agente di assicurazione rilasciato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 19 marzo 1998.

È impiegata sin dal 27 dicembre 1968 presso la S.A.I. Assicurazioni di Viterbo, e dal 1° gennaio 1989 riveste la carica di capo ufficio.

Come pubblicista, è iscritta all'ordine dei giornalisti del Lazio e del Molise cod. n. 062537.

Ha collaborato per cinque anni con il quotidiano locale «Il Corriere di Viterbo», e con il settimanale locale «Viterbo SI». Dal 1° gennaio 2001 inizierà una nuova collaborazione con il quotidiano locale «Il Corriere di Viterbo» per curare una rubrica «Viterbo Donna», rivolta, a cercare di risolvere le problematiche delle donne, sia nel mondo del lavoro, sia in campo sociale.

È stata segretario generale aggiunto categoria F.I.S.A.C.-C.G.I.L. (bancari ed assicurativi) per dieci anni dal 1990 a luglio 2000.

È membro comitato direttivo F.I.S.A.C.-C.G.I.L. Viterbo dal 1989.

È membro comitato direttivo F.I.S.A.C.-C.G.I.L. Lazio dal 1990.

È membro comitato direttivo C.G.I.L. di Viterbo dal 1989.

È responsabile coordinamento donne C.G.I.L. di Viterbo dal 1987.

Ha fondato ed è responsabile «Sportello Donna» C.G.I.L. di Viterbo (centro di accoglienza ed aiuto per donne con problemi lavorativi e non, svolto con il volontariato), sin dal 1994.

È presidente «Associazione culturale Demetra», associazione finalizzata in particolare alla realizzazione di corsi di formazione e riqualificazione, per l'inserimento della donna nel mondo del lavoro.

Ha presentato due progetti al Ministero del lavoro e delle pari opportunità sulla legge 125. Il primo nel 1996 con il titolo «Decoratrice di decori industriali complessi», il secondo nel 1997 con il titolo «Commessa 2000». Progetti approvati, finanziati e portati a termine.

Ha presentato tre progetti al Ministero del lavoro e delle pari opportunità, sempre sulla legge 125, uno nel 1999 con il titolo «Operatrici di strada» e due nel 2000 con il titolo «Operatore congressuale - fare impresa nel settore turistico» e «Operatore informatico». Tutti e tre in attesa di approvazione.

Ha presentato tre progetti all'Amministrazione provinciale di Viterbo per donne e bambini extracomunitari, finanziati e portati a termine anche con pubblicazione.

Ha organizzato il convegno «Costruiamo una città, anche a misura di donna», con la partecipazione della dott.ssa Lilli Chiaromonte, allora responsabile nazionale del coordinamento donne C.G.I.L. ora vice presidente della commissione pari opportunità Ministero del lavoro e della dott.ssa Adele Grisendi, responsabile nella C.G.I.L. nazionale dell'organizzazione dei tempi e gli orari delle città italiane.

È stata l'organizzatrice dell'iniziativa per modificare i tempi e gli orari della città di Viterbo, in funzione delle donne lavoratrici, che ha visto il coinvolgimento di 20 donne facenti parti di organizzazioni femminili e donne impegnate politicamente (di tutte le colorazioni politiche) sulle tematiche femminili. Nell'ambito di quella iniziativa sono state raccolte 6.000 firme e consegnate al sindaco di Viterbo con una grande manifestazione e con la presenza dell'on. Silvia Costa e dell'avv.ssa Augusta Lagostena Bassi. Questa iniziativa è stata anche ripresa da Rai due, nel programma «Cara Giovanna», con una diretta di un'ora con Viterbo, che vedeva, nel corso della trasmissione la presentazione del progetto di legge sui «congedi parentali».

Ha organizzato il convegno «Donne e Medicina», sui problemi della bellezza e della salute della donna.

Ha collaborato con gruppo di medici dell'ospedale Belcolle di Viterbo, per un progetto, poi sfociato in una pubblicazione, sulla prevenzione e le cure dei tumori che colpiscono le donne.

02A00371

DECRETO 19 dicembre 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 156 del 2 marzo 2001, con la quale la provincia di Avellino designa la dott.ssa Anna Gallone e la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Anna Gallone e della dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Avellino;

Decreta:

La dott.ssa Anna Gallone e la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della dott.ssa Lomazzo Domenica Marianna

È laureata in lingue e letterature straniere (inglese - russo).

Iscritta alla facoltà di giurisprudenza c/o l'Università degli studi di Salerno ed ha superato gli esami di: diritto privato - diritto del lavoro - diritto costituzionale - diritto commerciale - diritto amministrativo - diritto ecclesiastico - istituzioni di diritto privato romano - storia del diritto romano - filosofia del diritto - filosofia della politica - storia delle dottrine politiche.

È stata impiegata c/o la direzione provinciale del lavoro dal 6 settembre 1979 in qualità di titolare ed addetta alla sezione di collocamento di Volturara Irpina sino alla sua chiusura avvenuta nel 1989.

In qualità di titolare c/o la sezione di collocamento di Volturara ha svolto tutti i compiti di istituto di cui era la sola responsabile; tra questi si evidenziano: le interviste effettuate alle disoccupate ed ai disoccupati, la redazione delle graduatorie relative sia al collocamento ordinario sia a quello agricolo, le interviste ai giovani in cerca di prima occupazione, gli avviamenti al lavoro sia nel settore pubblico che privato (ordinario-agricolo).

Ha redatto gli elenchi anagrafici relativi ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore agricolo ed ha partecipato alla commissione MOA; ha curato l'organo erogatore dell'indennità di disoccupazione agli aventi diritto; ha redatto le indagini statistiche relative al tasso dei disoccupati, inoccupati, occupati e la loro classificazione a seconda dell'età, del sesso, del titolo di studio, delle qualifiche ecc...

Dal 2 aprile 1991 e sino alla trasformazione in centro per l'impiego, ha svolto il servizio c/o la sezione circoscrizionale per l'impiego di Avellino in qualità di addetta unica allo spazio informativo, servizio dove, oltre a curare la pubblicizzazione delle richieste di lavoro sia da parte del servizio pubblico che privato, dei corsi di formazione professionale, dei bandi di concorsi emanati da amministrazioni locali e nazionali, ha curato la pubblicizzazione e il supporto alla comprensione di provvedimenti legislativi riguardanti la gestione del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali d'impulso all'imprenditoria giovanile e femminile.

Ha curato l'accoglienza ed ha funto da supporto nella richiesta di chiarimenti sui procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio; ha curato il rilascio di certificazioni, ecc... e tutto ciò in un costante rapporto dialettico con l'utenza del centro per l'impiego nella sua globalità (donna, uomini, giovani, ecc...).

Ha svolto attività di ispezioni di cooperative su incarico della direzione provinciale del lavoro, attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Attualmente svolge la sua attività lavorativa presso il CIPI sempre in qualità di addetta agli spazi informativi.

Su individuazione della direzione provinciale del lavoro di Avellino, ha frequentato i corsi di formazione per intervistatore dall'11 luglio al 15 luglio 1983, per terminalista dal 25 maggio al 19 giugno 1982, per ispettore di cooperative dal 9 maggio al 24 maggio 1994, per specializzazione ispezione cooperative dal 3 luglio al 9 luglio 1995; c/o il BULL (MS Windows S 95 - MS Word 97 - MSEXCEL 97) e corsi di aggiornamento nell'ambito del progetto Pass.

Ha ricoperto le cariche di:

consigliere comunale c/o il comune di Volturara Irpina dal 4 luglio 1988 al 6 giugno 1993;

assessore con delega ai lavori pubblici ex legge 219/1981; L.R. 42/1982 - agricoltura; L.R. 21/1989 servizi sociali, dal 4 luglio 1988 al 6 giugno 1993;

consigliere in seno al consiglio generale della Comunità Montana Terminio-Cervialto.

È stata membro del comitato consultivo regionale per le aree naturali protette ex legge regionale 33/1993 su proposta del precedente presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino e designazione del precedente presidente della giunta regionale, dal 1996 al 1999.

È stata componente del consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del P.D.S. (Area tematica con il compito di elaborare proposte per migliorare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori oltre che facilitare l'inserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro).

È stata responsabile sindacale aziendale della C.G.I.L. fino alla costituzione delle R.S.U.

È membro di associazioni quali: la Fidapa ed Emily, le quali hanno come scopo il raggiungimento sostanziale delle pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della società.

Ha partecipato, in qualità di relatrice, a convegni-dibattiti, aventi come temi la tutela e l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

Si segnala fra tutti quello svolto a Solofra in data 28 aprile 2000 avente come tema: «La donna italiana nella nuova Europa»; altri relatori sono stati il prof. Vincenzo Buonocore, ordinario di diritto commerciale e il prof. Lissa, ordinario di filosofia morale.

Ha svolto studi sulle difficoltà dell'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, pubblicati anche su quotidiani locali (Otto Pagine - Prometeo).

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 480, 495, 496 del codice penale, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, regolamento di attuazione degli articoli 1-2-3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che quanto riportato sopra corrisponde a verità e si impegna a produrre idonea certificazione a richiesta da parte di codesta spettabile amministrazione.

Curriculum vitae della dott.ssa Gallone Anna

È in possesso del diploma di laurea in sociologia conseguito presso l'Università agli studi di Salerno - facoltà di lettere e filosofia - in data 11 dicembre 1978 con voti 100/110 (all. n. 16) nonché del diploma di assistente sociale conseguito il 10 aprile 1978 presso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica - Napoli - Centro italiano sociale e professionale Portici - con voti 110/110 (all. n. 17).

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che il proprio *curriculum* professionale è quello di seguito riportato:

1) presta servizio a decorrere dal 6 settembre 1979 presso la direzione provinciale del lavoro di Avellino con posizione retributiva C3 e profilo professionale di coordinatore amministrativo IX qualifica funzionale (all. n. 1);

2) ricopre attualmente l'incarico di vice direttore della direzione provinciale del lavoro di Avellino conferitole con apposito decreto ministeriale sin dal 1º ottobre 1993 e di responsabile dei servizi delle politiche del lavoro dal 7 settembre 1996 (all. n. 6-7-8);

3) dal 24 novembre 1999 ricopre, altresì, l'incarico di capo ufficio degli affari generali e *ad interim* quello di capo area cooperazione (all. n. 8);

4) dal 1º all'11 marzo 1982 è stata responsabile della sezione circoscrizionale di Avellino (all. n. 1);

5) dal 13 ottobre 1981 al 3 settembre 1986 è stata responsabile in caso di assenza o impedimento del titolare, della sezione circoscrizionale «Avellinese - Solofrana» di Avellino (all. n. 1);

6) dal 1º ottobre 1983 al 2 novembre 1983 è stata responsabile della sezione circoscrizionale di Avellino (all. n. 1);

7) dal 4 settembre 1986 al 15 maggio 1988 è stata responsabile della sezione circoscrizionale di Avellino (all. n. 1);

8) dal 21 dicembre 1987 al 28 febbraio 1990 è stata capo reparto 3º - servizi sociali - presso l'ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Avellino (all. n. 1);

9) dal 1º marzo 1990 al 30 settembre 1993 è stata capo area 1º presso l'U.P.L.M.O. di Avellino (all. n. 1);

10) ha prestato attività di consulenza in qualità di sociologa nei due consultori familiari di Avellino dal 26 marzo 1979 al 25 marzo 1981, a seguito di apposita autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dove si è occupata di problematiche varie riguardanti la famiglia, la coppia ed in particolare la donna (all. n. 9);

11) ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento per il personale dei consultori familiari organizzati a Salerno e Castellammare di Stabia (all. n. 10);

12) ha partecipato alla pubblicazione a cura della seconda divisione di ostetricia e ginecologia dell'ente ospedaliere generale - ospedale civile di Avellino «statistica sui primi 150 aborti volontari effettuati nell'ospedale civile di Avellino - edizione della rassegna internazionale di clinica e terapia - Napoli 1978» (all. n. 11);

13) ha esercitato attività di tirocinio nel campo della ricerca scientifica ed umanistica nel periodo dal 29 agosto 1977 al 28 febbraio 1978 presso il Centro rete del servizio nazionale di lettura di Avellino - sezione bibliografia «Superiore» (all. n. 12);

14) ha effettuato attività di tirocinio teorico-pratico per assistenti sociali nel periodo dal 21 febbraio 1978 al 31 agosto 1978 presso l'ospedale civile di Avellino nonché volontariato come assistente sociale nel periodo 1º settembre 1978 - 30 aprile 1979 (all. n. 13);

15) ha frequentato il seminario su: «la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a seguito del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni svoltosi presso la sede di Caserta della scuola superiore della pubblica amministrazione dal 12 al 14 dicembre 1994 (all. n. 14);

16) ricopre l'incarico di ispettore di società cooperative avendo superato con esito positivo il corso di formazione per ispettori di società cooperative organizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo 13 - 28 settembre 1993 (all. n. 4);

17) ha frequentato il seminario su «Costi e rendimenti nelle pubbliche amministrazioni» regione Campania svoltosi presso la prefettura di Napoli dal 13 al 17 dicembre 1993 (all. n. 5);

18) ha espletato ed espleta la funzione di terzo membro nel collegi di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 legge 300/1970 (all. n. 2);

19) ha presieduto e presiede, in sostituzione del direttore, la commissione CISOA presso l'INPS di Avellino (all. n. 3);

20) ha partecipato a Gaeta al seminario organizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 3 al 13 maggio 1982 su «il mercato del lavoro» (all. n. 15);

21) nell'anno 1992 è stata responsabile del progetto svoltosi nell'ambito dell'ex U.P.L.M.O., attuale direzione provinciale del lavoro di Avellino denominato «Miglioramento del livello di soddisfazione dell'utenza nella fruizione dei servizi anche mediante l'ampliamento dell'arco orario di fruibilità degli stessi» (all. n. 8);

22) negli anni 1993 e 1994 è stata responsabile del progetto svoltosi nell'ambito dell'ex U.P.L.M.O., attuale direzione provinciale del lavoro di Avellino denominato «Monitoraggio del mercato di lavoro ed orientamento per l'inserimento lavorativo». In particolare nell'anno 1994 tale progetto è stato realizzato in collaborazione con una equipe di professori dell'Università agli studi di Fisciano (Salerno) - Dipartimento scienze economiche (all. n. 8);

23) negli anni 1995, 1996 e 1997 è stata sempre responsabile, in collaborazione con l'Università agli studi di Fisciano (Salerno) - Dipartimento scienze economiche - del progetto svoltosi nell'ambito dell'ex U.P.L.M.O., attuale direzione provinciale del lavoro di Avellino al progetto denominato «Monitoraggio degli avviamenti del collocamento ordinario, del collocamento obbligatorio ed agricolo nonché monitoraggio di altre attività dell'U.P.L.M.O. quali vertenze, cooperazione ed indennità di disoccupazione (all. n 8);

24) esperienza tecnico-professionale di durata triennale nelle materie concernenti l'ambito della legge 10 aprile 1991, n. 125 presso la direzione provinciale del lavoro di Avellino (all. n. 18).

02A00372

DECRETO 20 dicembre 2001.

Cancellazione di alcune società cooperative dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 20 luglio 2000, che stabilisce che le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti debbono provvedere, con decreto dirigenziale, alla cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della Cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento, del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la richiesta del 15 novembre 2001 presentata dall'Ufficio revisioni della Lega nazionale delle cooperative e mutue di Roma, nella quale si chiede l'applicazione del richiamato art. 15, della legge n. 59/1992, nei

confronti delle cooperative sottoelencate, aderenti alla stessa associazione, che non hanno provveduto al pagamento del contributo per le ispezioni relativo al biennio 1999-2000;

Viste le disposizioni d'attuazione impartite con la circolare n. 65/2000 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della Cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) società cooperativa agricola «Barbagia di Seulo a r.l.», con sede in Seulo (Nuoro), costituita in data 29 giugno 1974, rogito notaio La Mendola, repertorio n. 1415, registro società n. 285 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 814/138499;

2) società cooperativa edile «San Marco a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita in data 20 gennaio 1975, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 9868, registro società n. 292 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 803/137462;

3) società cooperativa «C.A.P.O. - Cooperativa agricola Piano Ogliastra a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 2 novembre 1977, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 16835, registro società n. 368 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 966/155057;

4) società cooperativa edile «San Sebastiano a r.l.», con sede in Escalaplano (Nuoro), costituita in data 5 maggio 1980, rogito notaio Anni, repertorio n. 16866, registro società n. 9432 del tribunale di Cagliari; B.U.S.C. n. 1085/179421;

5) società cooperativa «Campo dei fiori a r.l.», con sede in Villanovatulo (Nuoro), costituita in data 25 marzo 1985, rogito notaio Ibba, repertorio n. 592, registro società n. 14150 del tribunale di Cagliari; B.U.S.C. n. 1234/212281;

6) società cooperativa «Consorzio Ogliastra turismo Arbatax a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 9 febbraio 1989, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 52011, registro società n. 944 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 1395/239443;

7) società cooperativa «Recupero edilizio storico - Rescoop a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 27 maggio 1998, rogito notaio Sau, repertorio n. 210898, iscritta al n. 11303/1998 del registro delle imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1602/282836.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - V.lo D'Aste, 12 - 00159 Roma.

Nuoro, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale reggente
MURA CHERCHI

02A00250

DECRETO 20 dicembre 2001.

Costituzione delle speciali commissioni per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 44 del 10 dicembre 1997 con il quale venivano costituite le speciali commissioni per la decisione di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Verificato, in fase istruttoria, che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale risultano essere:

federazione provinciale coltivatori diretti e unione provinciale agricoltori;

associazione artigiani e C.N.A.;

associazione commercianti e confesercenti;

Viste le designazioni della associazioni sopra menzionate;

Cosiderato che occorre provvedere al rinnovo;

Decreta:

Per il quadriennio 2001/2005 a far parte delle commissioni in epigrafe sono nominate le seguenti persone:

Per gli artigiani:

Munaretti Ernesto, in rappresentanza associazione artigiani;

Belloni Giovanni, in rappresentanza associazione artigiani;

Aletti Alegnama Giuseppe, in rappresentanza associazione artigiani;

Mazzoleni Gianni, in rappresentanza C.N.A.;

Per gli esercenti attività commerciale:

Martignoni Maria, in rappresentanza associazione commercianti;

Colombo Enza, in rappresentanza associazione commercianti;

Merlo Massimo, in rappresentanza associazione commercianti;

Lucchina Gianni, in rappresentanza confesercenti;

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni:

Notarangelo Nicola, in rappresentanza coldiretti;

Civelli Massimo, in rappresentanza coldiretti;

Bortollon Martina, in rappresentanza coldiretti;

Cattaneo Antonio, in rappresentanza unione provinciale agricoltori.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Varese è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 20 dicembre 2001

p. *Il dirigente provinciale:* NAPPA

02A00399

DECRETO 28 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agrizoo Marche 1» a r.l., in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione dell'accertamento del 5 marzo 1997 effettuato nei confronti della società cooperativa «Agrizoo Marche 1» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 2527 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Agrizoo Marche 1» a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio Cappelli Nazzareno in data 24 novembre 1986, repertorio n. 7767, registro società n. 5924 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 1126/234.699, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'ufficio registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 28 dicembre 2001

Il direttore provinciale: RICCI

02A00394

DECRETO 2 gennaio 2002.

Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la Commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000 con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona - C.so Campi n. 8;

Atteso che di detta Commissione fa parte, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Gianbattista Pacchioni - componente effettivo;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 857 del 21 dicembre 2001 con la quale l'organizzazione sindacale CGIL di Cremona designa il sig. Russo Francesco quale sostituto del sig. Gianbattista Pacchioni;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Russo Francesco viene nominato componente effettivo della Commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crema, ora operante presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona - C.so Campi n. 8, in rappresentanza dei lavoratori, ed in sostituzione del sig. Gianbattista Pacchioni dimessosi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 2 gennaio 2002

Il direttore provinciale: FILOSA

02A00444

DECRETO 7 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Mosaico - Società a responsabilità limitata», in Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui cono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 4 dicembre 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento a sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore della seguente società cooperativa: «Mosaico - Società a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Mario De Simone in data 28 dicembre 1993, repertorio n. 6472 - raccolta n. 2641, omologato dal tribunale di Forlì in data 13 gennaio 1994, depositato in cancelleria il 7 febbraio 1994, iscritta al registro società (ora registro delle imprese) al n. 19729, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative - (B.U.S.C.), al n. 2618/268235.

Forlì, 7 gennaio 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A00393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2001.

Riconoscimento in qualità di Istituto che svolge attività di pesca scientifica, della Cooperativa «Almar», in Marano Lagunare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965 e successive modificazioni;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 11 maggio 2000 dalla Cooperativa Almar con sede in Marano Lagunare (Udine), via G. Raddi n. 2 ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predetto Istituto, per mezzi, personalità e finalità e da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta dell'11 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. La Cooperativa Almar con sede in Marano Lagunare (Udine), via G. Raddi n. 2 è riconosciuta, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00374

DECRETO 11 gennaio 2002.

Disciplina della pesca professionale del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, recante disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna di pesca 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda e alice nonché del rossetto (*aphia minuta*) è consentita, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 28 gennaio 2002 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Crotone e Taranto) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 14 gennaio 2002 e dall'11 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AULITTO

02A00481

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al dipinto su pala «Madonna col Bambino, angeli, i Santi Francesco e Tommaso d'Aquino e due donatrici» di Macrino d'Alba, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 29 marzo 2001, 11 giugno 2001 e i decreti in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, alla pala «Madonna col Bambino, angeli, i Santi Francesco e Tommaso d'Aquino e due donatrici» di Macrino d'Alba;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla pala «Madonna col Bambino, angeli, i Santi Francesco e Tommaso d'Aquino e due donatrici» di Macrino d'Alba, nel valore di L. 800 - euro 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 20.000» «euro 10,33».

La vignetta raffigura la pala dal titolo «Madonna col Bambino, angeli, i Santi Francesco e Tommaso d'Aquino e due donatrici» realizzato nel 1501 dal pittore Macrino d'Alba, conservata presso il municipio della città di Alba.

Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO - 1501», «MACRINO D'ALBA» e «ALBA - MUNICIPIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «euro 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il direttore generale del Servizio centrale
per gli affari generali e la qualità
dei processi e dell'organizzazione
Dipartimento dell'Amministrazione generale
del personale e dei servizi del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
FIORENTINO

02A00382

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla *Sancta Sanctorum*, in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 29 marzo 2001, 11 giugno 2001 e il decreto in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, al Sancta Sanctorum in Roma;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Sancta Sanctorum, in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 20.000» «euro 10,33».

La vignetta raffigura l'affresco denominato «Cristo in trono e angeli» relativo al ciclo pittorico del Sancta Sanctorum, la duecentesca cappella privata dei papi presso il Laterano da cui si accede alla cosiddetta Scala Santa.

Completano il francobollo le leggende «CRISTO IN TRONO E ANGELI» e «ROMA - SANCTA SANCTORUM», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «euro 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
FIORENTINO

02A00383

DECRETO 20 novembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nel valore di L. 800 - € 0,41 e di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, all'opera «Aurora di pace» e ad un particolare della decorazione del semicatino dell'abside della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, in Roma;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di L. 800 - euro 0,41 e L. 1.000 - euro 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «euro 20,66» per il francobollo di L. 800 - euro 0,41 e «L. 50.000» «euro 25,82» per il francobollo di L. 1.000 - euro 0,52.

La vignetta del valore di L. 800 - euro 0,41, riproduce un elaborato realizzato dal «1° Circolo Didattico di San Vito dei Normanni» e Enzo Longo raffigurante, tra l'altro, un peschereccio stracolmo di profughi, una madre che stringe il figlioletto, le onde del mare che vanno sempre avanti e la stella cometa che annuncia la nascita del «Salvatore», intendendo rappresentare un'aurora di pace tra gli uomini, messaggio universale di amore e solidarietà.

Completano il francobollo le leggende «AURORA DI PACE» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «800» «€ 0,41».

La vignetta del valore di L. 1.000 - euro 0,52 riproduce, entro una cornice dorata, un mosaico dell'Arco Trionfale e, in particolare, una scena raffigurante la «Natività» tratta dalla decorazione musiva del semicatino dell'abside della patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, in Roma.

Completano il francobollo le leggende «PATRIARCALE BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE», «NATIVITÀ» e «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il direttore generale del Servizio centrale
per gli affari generali e la qualità
dei processi e dell'organizzazione
Dipartimento dell'Amministrazione generale
del personale e dei servizi del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
FIORENTINO

02A00384

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 gennaio 2002.

Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto il regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, che sostituisce integralmente il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)* della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-*bis* all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli previsti dalla citata convenzione di Washington e dai citati regolamenti comunitari;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

Ritenuto che, a seguito dell'esigenza di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati *A* e *B* del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 2.

1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* del presente decreto;

b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del presente decreto;

c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera *a)* dello stesso regolamento (CE);

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

Art. 4.

1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente art. 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato *A* al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 7.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

02A00397

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonché per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Delibera:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:

a) dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato *A*;

b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato *B*;

c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato *C*;

d) soddisfare il requisito di capacità finanziaria con gli importi di cui all'allegato *D*.

2. Il possesso della capacità finanziaria di cui al comma 1, lettera *d)*, è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera *E*, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Art. 2.

Responsabile tecnico

1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato *F*.

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Roma, 12 dicembre 2001

Il presidente: PERNICE

ALLEGATO *A*

ELENCO ATTREZZATURE CATEGORIA 9

1. air-line	9. miniescavatore	17. filtri (per polveri, vapori, ecc.)	25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in linea	32. mezzi per movimento terra	39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
2. apparecchi di comunicazione	10. campionatori	18. generatore portatile/carrellato	26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polielettrolita)	33. pompe	40. stazione fissa di trattamento
3. aspiratori	11. centrifuga trasportabile per rifiuti/disidratatrice	19. gru manuale	27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti	34. protezioni individuali	41. transenne per delimitazione
4. attrezzatura per rilievi geofisici	12. compressori	20. gruppo di trattamento/filtraggio acque	28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche o geologiche	35. quadri elettrici mobili	42. ultradoccia
5. attrezzature per escavazione	13. elettropompe	21. gruppo elettrogeno	29. lampade lampeggianti	36. reggettatrice ad aria compressa per fusti	43. unità di decontaminazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione	14. esposimetri portatili	22. idro pulitrice	30. misuratore di gas interstiziale nei terreni	37. sistema di triturazione fusti	44. unità di riscaldamento
7. autocarro	15. estintori	23. impianto di depurazione reflui gassosi	31. muletto	38. superfusti	45. vaglio
8. autorespiratori	16. estrattore	24. impianto di inertizzazione trasportabile			

VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9

	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
Bonifica siti	euro 92.962,00 (Lire 179.999.500)	euro 232.406,00 (Lire 450.000.800)	euro 413.166,00 (Lire 800.000.900)	euro 981.268,00 (Lire 1.899.999.800)	euro 1.136.205,00 (Lire 2.199.999.700)

1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.

2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature.

3. Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.

ALLEGATO *B*

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA

CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
NON RICHIESTA	NON RICHIESTA	774.685,00 euro (Lire 1.499.999.300)	3.873.427,00 euro (Lire 7.500.000.500)	6.455.711,00 euro (Lire 12.499.999.500)

1. Per l'iscrizione nelle classi A, B e C, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore della classe per la quale si chiede l'iscrizione. Per la classe A il 50% è calcolato su un importo di euro 12.911.422,00 (Lire 24.999.999.100)

2. Per l'iscrizione nella classe A deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 2.065.828,00 (Lire 4.000.000.800)
Per l'iscrizione nella classe B deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 1.032.914,00 (Lire 2.000.000.400)
Per l'iscrizione nella classe C deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 258.228,00 (Lire 499.999.100)

3. Sono ritenuti idonei gli interventi di bonifica eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati negli ultimi 7 anni che precedono la domanda d'iscrizione.
L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.
I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.

4. L'importo degli interventi di bonifica è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

ALLEGATO *C*

DOTAZIONE PERSONALE CATEGORIA 9

CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
2	6	8	12	15

1. Per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell'impresa.

2. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica; 1 laureato in Scienze Geologiche.

3. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale deve essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o in Scienze Geologiche.

4. Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche.

N.B. Il presente allegato è relativo al solo personale tecnico.

ALLEGATO *D*

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 9

	CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
Bonifica dei siti	33.570,00 euro (Lire 65.000.600)	77.469,00 euro (Lire 150.000.900)	258.228,00 euro (Lire 499.999.100)	1.032.914,00 euro (Lire 2.000.000.400)	1.807.599,00 euro (Lire 3.499.999.700)

ALLEGATO *E*

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO O SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG. .... NELLA FORMA TECNICA DI .... UN AFFIDAMENTO DI L. ....

ALLEGATO *F*

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

	CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
	CF+2aa/D+2aa/L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/L o DU+2aa	CF+5aa/D+ 5aa/L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

LEGENDA

D = Diploma di Geometra o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.

L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche

CF = Corso di formazione

aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

02A00396

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la formazione delle graduatorie del bando del 2001 del settore industria relativo alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2000 concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 della legge finanziaria del 2001, che destina una quota di 3.500,0 miliardi di lire al finanziamento dei bandi del 2001 della legge n. 488/1992;

Visto il programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» che, per il periodo 2000-2006, stanzia 6.232,62 miliardi di lire per gli interventi riferiti alla legge n. 488/1992 nelle regioni dell'obiettivo 1;

Visto il proprio decreto del 30 marzo 2001 che, in sede di riparto tra i settori ammissibili alle agevolazioni della legge n. 488/1992, ha destinato al bando del «settore industria» del 2001, 1.871,9 miliardi di lire delle predette risorse nazionali e 1.393,0 miliardi di lire delle predette risorse comunitarie;

Ritenuto di dover assicurare in via prioritaria il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e di dover assumere ogni iniziativa tesa a garantire la rendicontazione delle stesse nelle misure e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunitari;

Vista la delibera del CIPE del 9 luglio 1998 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive è stato autorizzato ad utilizzare, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e dallo stesso accertate all'atto della formazione delle graduatorie medesime;

Accertate, alla data del presente decreto e nella imminenza della formazione delle graduatorie relative al bando del 2001 del «settore industria», economie di spesa per 1.000,0 miliardi di lire;

Decreta:

Articolo unico

Per la formazione delle graduatorie del bando del 2001 del «settore industria» sono utilizzati, in aggiunta alle risorse già individuate con decreto ministeriale del 30 marzo 2001, 1.000,0 miliardi di lire derivanti dalle economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 accertate alla data del presente decreto, da ripartire tra le varie graduatorie secondo i criteri indicati dal medesimo decreto ministeriale del 30 marzo 2001 e dal decreto ministeriale del 6 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A00480

DECRETO 10 gennaio 2002.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione n. 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2002, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,06%.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A00479

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 4547/01 del 14 dicembre 2001 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 14 dicembre 2001 «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali»;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 19 dicembre 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00122

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 4581/01 del 17 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A, di Trieste nel giorno 14 dicembre 2001, «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali».

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 dicembre 2001

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00253

DECRETO 2 gennaio 2002.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, agli art. n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 4595/01 del 21 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A, di Pordenone nel giorno 14 dicembre 2001, «per chiusura degli sportelli al pubblico per adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali».

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00252

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).253 del comune di Genova, assegnata alla Soc. Agenzia ippica G.A.I. S.n.c.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI INTESA CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dichiara

la decadenza della concessione n. 27.235 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore ed a quota fissa nel comune di Genova, via San Sebastiano, n. 4/r, assegnata alla «Agenzia ippica G.A.I. S.n.c.» con sede legale in Genova, Piazza Verdi, n. 4/7.

Motivazioni del provvedimento.

In data 28 e 29 dicembre 1999, con la firma della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, sono state rinnovate, per un periodo di sei anni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, le deleghe già rilasciate dall'U.N.I.R.E. per l'esercizio delle stesse scommesse ippiche.

La concessione n. 27.235 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Genova è stata attribuita alla società «Agenzia ippica G.A.I. S.n.c. di Luisa Fortuna & C.», con sede legale in Genova, Piazza Verdi, n. 4/7, e sede dell'Agenzia in Genova, via San Sebastiano, n. 4/r.

Da controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale delle scommesse, è risultato che l'agenzia in parola ha iniziato la propria attività il 7 gennaio 2000, proseguendola ininterrottamente fino al 28 febbraio 2001. In data 2 marzo 2001, è pervenuta a questo ufficio una nota della G.A.I. S.n.c., datata 9 febbraio 2001, con cui il concessionario ha comunicato la sua intenzione di chiudere l'agenzia. La decisione è stata motivata dalla convinzione che la prosecuzione dell'attività avrebbe comportato solo un progressivo aggravio delle perdite economiche subite dalla società in seguito all'aumento del numero delle agenzie di raccolta delle scommesse operanti sul territorio nazionale e all'introduzione dell'obbligo del pagamento del minimo garantito annuo a carico dei concessionari. Nella stessa comunicazione sono state rappresentate in modo dettagliato le perdite economiche dell'agenzia, confrontando gli introiti dell'annualità corrente con quelli degli anni precedenti. L'attività è cessata in data 1° marzo 2001 in modo unilaterale, senza il consenso di questa Agenzia, contravvenendo quindi al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, secondo il quale la decadenza è dichiarata nel caso in cui il concessionario interrompa l'attività per causa non dipendente da forza maggiore. Analoga prescrizione è contenuta nella convenzione sottoscritta dalla società all'atto dell'attribuzione della concessione (art. 3, lettera *f)*.

Si aggiunge che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche risulta l'omesso versamento di diverse somme dovute a vario titolo all'U.N.I.R.E.: una integrazione di L. 295.038.090 come «minimo garantito annuo» per l'anno 2000, e L. 105.727.928 come «minimo garantito annuo» per l'anno 2001; L. 1.229.981 come quote di prelievo ed altri importi per l'anno 2000, e L. 3.886.063 allo stesso titolo per l'anno 2001.

La società concessionaria, inoltre, non ha prestato la garanzia prevista dall'art. 7 dello «Schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche», nonostante l'espressa richiesta dell'Amministrazione con nota n. III/2/131419/2000 del 17 luglio 2000. Le violazioni descritte legittimano l'adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione in riferimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

1. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

2. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.

3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa concernente le scommesse ippiche.

1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3. comma 77).

2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, art. 3.

3. Decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, emanato di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali.

4. Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A00442

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della chiusura degli sportelli bancari e postali nella giornata del 31 dicembre 2001 per il passaggio alla moneta unica europea, il denaro incassato dall'ufficio provinciale ACI di Lecce potrà essere riversato solo in data 2 gennaio 2002.

Pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali e nelle casseforti, chiudere al pubblico l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nella giornata del 31 dicembre 2001.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 1086/2001/PRA del 29 novembre 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota prot. n. 3991/2001 dell'11 dicembre 2001.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge l8 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 dicembre 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

02A00123

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lodi nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi, deriva dalla chiusura degli sportelli al pubblico dell'ufficio provinciale dell'Automobile Club d'Italia di Lodi, avvenuta per l'intera giornata del 14 dicembre 2001, a seguito dello sciopero generale del pubblico impiego, comunicata con nota del 17 dicembre 2001, protocollo n. 1194, inviata dal predetto ufficio provinciale.

Riferimenti normativi del presente atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 dicembre 2001

Il direttore generale: ORSI

02A00398

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente provvedimento;

Dispone:

1. Nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i ricavi e compensi minimi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore sono ridotti, per tutti, di un importo pari al sei per cento. Spettano, inoltre, ulteriori riduzioni, calcolate sull'importo dei ricavi e compensi minimi, pari al:

a) quattro per cento se l'attività è svolta utilizzando unità locali situate esclusivamente in comuni appartenenti all'area individuata dal gruppo «5» della territorialità generale, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Nel caso di svolgimento dell'attività in unità locali situate in più comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni appartengono alla predetta area. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se:

1) non vengono utilizzate unità locali;

2) nel modello per l'applicazione degli studi di settore non è richiesta per le unità locali l'indicazione del comune.

b) cinque per cento relativamente ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

2. I ricavi e i compensi minimi ridotti delle percentuali elencate nel punto precedente sono utilizzati per verificare il rispetto dei limiti dei ricavi e dei compensi previsti per l'ammissione al regime fiscale delle attività marginali.

Motivazioni.

Il presente provvedimento stabilisce i criteri con cui vengono ridotti i ricavi e i compensi minimi determinati in base all'applicazione dello studio di settore, al fine di tener conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità. Tale adempimento è previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali.

Al fine di individuare la condizione di marginalità economica, il presente provvedimento stabilisce percentuali di abbattimento connesse:

alle oggettive condizioni di svolgimento dell'attività;

al contesto socio-economico nel quale viene esercitata l'attività stessa;

alle condizioni soggettive dell'imprenditore o del professionista.

Per quanto riguarda le condizioni oggettive, viene riconosciuta a tutti i contribuenti una riduzione del 6 per cento in base alla considerazione che tali condizioni sussistono in presenza di ricavi e compensi di modesta entità.

Per quanto riguarda il contesto socio-economico, il provvedimento attribuisce una riduzione pari al quattro per cento ai contribuenti che svolgono l'attività in comuni situati nelle aree individuate dal gruppo «5» della territorialità generale approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Si tratta delle aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata. Se l'attività viene svolta in unità locali situate in più comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni interessati appartengono all'area individuata dal gruppo «5» della territorialità generale. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se non vengono utilizzate unità locali o nel modello per l'applicazione degli studi di settore non è richiesta per le unità locali l'indicazione del comune.

Per quanto riguarda le condizioni soggettive, il provvedimento attribuisce, infine, una riduzione pari al cinque per cento ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La riduzione spetta anche a coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno d'età nel corso dell'anno d'imposta di riferimento. La riduzione attribuita in quanto con il progredire dell'età si verifica una minore efficienza produttiva nello svolgimento dell'attività lavorativa.

La riduzione dei ricavi e dei compensi minimi può, quindi, oscillare da un minimo del sei per cento in presenza delle sole condizioni oggettive, ad un massimo del quindici per cento in presenza di tutti e tre i fattori.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto ministeriale 30 marzo 1999 (art. 1, allegato 1).

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (art. 62-*bis*: Istituzione degli studi di settore);

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese negli 86 studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 14 studi di settore approvati con decreto ministeriale 16 febbraio2001;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001; approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 29 studi di settore approvati con decreto ministeriale 20 marzo 2001.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 2 gennaio 2002

Il direttore: ROMANO

02A00385

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2002.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).354 del comune di Lecce, rinnovata alla Soc. Agenzia ippica Frisotti Guido & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI INTESA CON
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota, di intesa con il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Dispone:

Art. 1.

La concessione n. (27).354 del comune di Lecce per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa attribuita alla Agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c. è decaduta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni del provvedimento.

L'agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c., titolare della concessione n. (27).354 per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, con sede in Lecce, con la firma della convenzione tipo, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, assumeva l'impegno a versare, nei tempi e nei modi previsti, l'imposta unica e le quote di prelievo destinate all'U.N.I.R.E., calcolate sugli importi giocati dagli scommettitori.

Poiché le obbligazioni economiche non venivano rispettate, dopo la constatazione dell'avvenuto pagamento degli importi relativi alla sola prima quindicina del mese di gennaio 2000, per quanto riguarda le quote di prelievo U.N.I.R.E., e al solo mese di gennaio 2000, per l'imposta unica, questo Ufficio inviava la nota 245436/200 del 27 novembre 2000 con l'invito a sanare, entro sette giorni dal ricevimento, tutto il debito maturato, per non incorrere nella sospensione dei collegamenti telematici e nell'avvio della procedura di decadenza dalla concessione n. (27).354.

Inoltre, la convenzione tipo prevede, all'art. 7, che il concessionario presti la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria, titoli di stato o versamento presso una banca, per l'importo pari al 40% del minimo garantito annuo a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della convenzione.

Con nota n. 215434 del 13 dicembre 2000, questo Ufficio invitava il concessionario a rispettare la prescrizione dell'art. 7 della convenzione, a pena di decadenza dalla concessione, senza tuttavia ottenere la consegna della garanzia.

Non riscontrando alcuna manifestazione della volontà dell'agenzia ippica Frisotti di saldare i debiti fino ad allora cumulati, con nota n. 46691/2001, inviata alla SO.GE.I. S.p.a., all'agenzia ippica Frisotti Guido & C. S.n.c., al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'U.N.I.R.E., il 13 marzo 2001 veniva sospeso il collegamento telematico al totalizzatore ippico nazionale.

Il 18 maggio 2001, con nota 91817, questo Ufficio invitava la direzione regionale per la Puglia dell'Agenzia delle entrate a compiere, di concerto con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, tutti gli atti necessari all'accertamento ed al recupero delle somme dovute.

A tutt'oggi, non risulta alcun versamento effettuato dal concessionario e persistendo la violazione alle disposizioni del regolamento emanato con il d.P.R. n. 169 del 1998 e della convenzione tipo, relative all'obbligo di versamento delle quote di prelievo in favore dell'U.N.I.R.E. e dell'imposta unica, la concessione n. (27).354 viene dichiarata decaduta.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Scommesse ippiche.

Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.

Direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.

Decreto interdirettoriale 21 dicembre 1999.

Roma, 7 gennaio 2002

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A00440

CORTE DEI CONTI

DECRETO 31 dicembre 2001.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60, del 30 novembre 2001, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2002, predisposto dal servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 240.106.651 in termini di competenza;

Vista la tabella C annessa alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Sentiti il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 18-19 dicembre 2001, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 12 dicembre 2001;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2002, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il presidente: STADERINI

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

Nota preliminare

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2002 è stato predisposto sulla base di uno schema profondamente innovato, approvato con decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001.

Il nuovo bilancio di previsione e il corrispondente conto finanziario si ispirano sostanzialmente a tre principi direttivi:

a) adozione di uno schema più aderente alla impostazione propria del bilancio dello Stato o di istituzioni similari alla Corte in quanto dotate di autonomia finanziaria, in linea con le norme della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, richiamate dall'art. 3 commi 1 e 4, del vigente regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti;

b) adeguamento dello schema di bilancio al mutato assetto organizzativo quale è stato delineato nel regolamento n. 22 del 18 luglio 2001, in modo da mantenere il necessario raccordo fra centri di responsabilità ed unità previsionali di base come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1978 modificata dalla legge n. 94/1997.

c) introduzione ove possibile, nel rispetto dei due precedenti principi, di criteri di semplificazione in armonia con i principi di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 279/1997; tali criteri, oltre a consentire una migliore leggibilità dei documenti di bilancio, favoriscono una maggiore agilità ed efficienza nella gestione finanziaria attraverso uno strumento più aderente alle esigenze amministrative della Corte dei conti.

Nella nuova impostazione dei documenti contabili il numero delle UPB coincide con i centri di responsabilità e le relative spese rappresentano il primo livello di evidenziazione; il secondo è costituito dai titoli (spese correnti/in conto capitale); il terzo è costituito dai grandi aggregati di spesa quali, per le spese correnti, il funzionamento (ulteriormente ripartito in spese per il personale e per beni e servizi); gli interventi; gli oneri comuni e i trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi mentre per la spesa in conto capitale si rilevano al terzo livello i soli investimenti; il quarto livello, che costituisce l'unità di voto o decisionale, individua le UPB in ragione dell'ufficio che gestisce o è destinatario delle risorse o della natura economica (o finalità) della spesa.

Per mantenere un collegamento con il bilancio del decorso quadriennio 1998-2001 che consenta un confronto basato sulla storicizzazione di dati omogenei, viene mantenuto il quadro riassuntivo delle spese ripartite per classificazione economica, ora costituite dalle unità previsionali di base al secondo e terzo livello, prescindendo dalla ripartizione delle risorse per centri di responsabilità amministrativa (costituiti ora dal primo livello di UPB).

Viene inoltre predisposto, in allegato alla relazione, un quadro in cui come prevede l'art. 3, comma 6, del reg. aut. fin. le risorse finanziarie sono riaggregate per funzioni obbiettivo di primo e di secondo livello. Le prime ricalcano la pregressa classificazione che prevedeva quattro funzioni obbiettivo primarie (controllo - giurisdizione - indirizzo politico-amministrativo - servizi generali); le nove F.O. di secondo livello costituiscono una ulteriore specificazione delle prime con modifiche che scontano il mutato assetto territoriale del controllo che assegna funzioni promiscue alle sezioni regionali.

Si è ritenuto, con il prospetto, che l'incrocio tra analisi funzionale e analisi economica sia in definitiva realizzabile attraverso l'indicazione dei capitoli che taglia trasversalmente le unità previsionali e permette di mantenere gli intenti semplificatori del bilancio vero e proprio.

Del resto, il problema di rendere più stringente il circuito di programmazione-gestione-controllo potrà essere risolto attraverso elaborazioni funzionali per progetti o programmi, da attuarsi dopo la direttiva presidenziale annuale, nei quali la parte finanziaria dovrà avere il necessario rilievo. Il nuovo schema di bilancio non può ovviamente ignorare le modifiche organizzative introdotte dal regolamento

n. 22 del 18 luglio 2001, considerato che la normativa generale (art. 12, comma 1, lettera *m),* legge n. 59/1997, art. 1, comma 2, legge 94/1997, art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 279/1997) richiede un costante adeguamento della struttura del bilancio all'assetto organizzativo dell'amministrazione.

In questa ottica sono stati individuati 3 centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UPB, costituiti dal segretariato generale (inteso come l'insieme degli uffici che dipendono direttamente dal segretario generale), dal servizio per gli affari generali e dal servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione. Il servizio per l'informatica, ora denominato ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, non essendo autonomo centro di responsabilità, viene più correttamente ad essere inserito nell'unità previsionale di base affidata al segretario generale.

Per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento degli uffici regionali sono stati istituiti dei centri di spesa regionale (art. 11 del reg. aut. fin.; art. 27 Reg. di organizzazione) ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia; il regolamento di organizzazione, nel prevedere all'art. 13, comma 4, lettera *h)*, l'istituzione di un ufficio di provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture periferiche nell'ambito del servizio affari generali, affida sostanzialmente a quest'ultimo il compito di coordinare e supportare l'attività dei centri di spesa regionali, in particolare modo con la ripartizione delle risorse finanziarie da effettuarsi all'inizio di ogni esercizio.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2002 viene redatto in euro, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e nel decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999, mentre i dati relativi agli esercizi precedenti vengono riconvertiti in euro per fini meramente informativi.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2002

A) *Entrate.*

Le risorse finanziarie poste a disposizione della Corte dei conti per il proprio funzionamento sono state notevolmente ridimensionate nello stanziamento del relativo fondo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, cosicché finanziamenti aggiuntivi nel corso dell'esercizio saranno oggetto di apposita variazione in entrata.

Pertanto il fondo per il funzionamento della Corte dei conti, ora iscritto nel cap. 2160 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (UPB 3.1.5.10) è stato fissato in euro 221.424.000 sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla tabella C annessa della legge finanziaria 2002.

Poiché la legge 28 dicembre 2001, n. 449, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 riporta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla U.P.B. 3.1.5.10 «Corte dei conti» lo stanziamento di euro 221.423.930, la differenza con l'importo della predetta tabella C figurerà come minore accertamento rispetto alle previsioni.

Per quanto riguarda le altre entrate è necessario considerare che il rimborso, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1948, n. 655, da parte della Regione siciliana dei canoni di locazione dell'immobile sito in via Cordova a Palermo corrisposti dalla Corte non figura più tra le entrate eventuali ma viene ora iscritto in un capitolo di nuova istituzione (cap. 122). Restano perciò iscritte nel cap. 120 (entrate eventuali e diverse) tutte quelle entrate che a vario titolo si prevede che potranno affluire al bilancio della Corte, compresi i rimborsi dei compensi corrisposti dalla Corte al proprio personale comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 12 del CCNL integrativo del personale del Comparto Ministeri tali oneri devono fare carico alle amministrazioni presso cui tale personale presta servizio.

Viene inoltre istituito un nuovo capitolo (121) in base all'art. 9, comma 2, del decreto presidenziale n. 13, del 15 febbraio 2001 per le eventuali entrate derivanti dalle attività formative del seminario permanente dei controlli. Il capitolo è al momento scritto per memoria.

Per quanto riguarda infine l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2001, questo viene stimato in euro 17.334.146. Ciò in quanto alla attuale consistenza del fondo di riserva (euro 1.370.713) e alla somma dei minori impegni nonché dei residui perenti al 31 dicembre 2001 (circa euro 2.600.000) vanno aggiunte le prevedibili economie che risulteranno al termine dell'esercizio nei vari capitoli di spesa.

Conclusivamente le entrate previste per l'esercizio finanziario 2001 sono le seguenti:

cap. 110 - Fondo per il funzionamento della Corte dei conti Euro 221.424.000

cap. 120 - Entrate eventuali e diverse Euro 516.493.

cap. 121 - Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente dei controlli ... p.m.

cap. 122 - Rimborso da parte della Regione Siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per le locazioni di immobili euro 826.331;

cap. 123 - Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie euro 5.681;

cap. 130 - Avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario precedente euro 17.334.146;

Il Totale delle entrate previste ammonta a euro 240.106.651

B) *Spese.*

Nel nuovo modello di bilancio adottato, le risorse finanziarie da ripartire nel bilancio di previsione per l'esercizio 2002 sono ripartite nelle unità previsionali di base, al primo livello dalle quali sono individuati i tre centri di responsabilità amministrativa. Un raffronto fra i dati delle varie UPB è a questo punto improponibile giacché sono profondamente mutati i criteri di individuazione delle UPB nel nuovo modello di bilancio rispetto al precedente.

Sono invece certamente confrontabili i dati storici relativi ai singoli capitoli e quelli degli aggregati derivanti dalla classificazione economica delle spese (ora individuati nel terzo livello delle UPB), dati che sono esposti nel quadro riassuntivo che segue l'allegato tecnico per capitoli.

Pertanto solo a questi ultimi dati è possibile fare riferimento per una valutazione comparativa delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della Corte dei conti rispetto a quelle degli esercizi precedenti, tenuto conto che per i capitoli disaggregati od accorpati i dati storici vengono esposti in modo da non coincidere esattamente con le risultanze dei consuntivi di bilancio precedenti all'esercizio 2002, nei quali gli stessi dati sono esposti non ancora disaggregati o accorpati.

Come si è detto in termini generali, la gestione finanziaria per il 2002 potrà contare su entrate per euro 240.106.651 e quindi in minori risorse rispetto all'esercizio 2001 pari a euro 16.168.672.

In percentuale il totale delle risorse risulta diminuito del 6,31% rispetto all'esercizio 2001; tale riduzione va ad incidere pesantemente su beni e servizi, compresi gli investimenti, mentre le spese per il personale che sono pari all'86% di tutte le risorse di bilancio subiscono un lievissimo incremento, con le precisazioni che seguiranno.

In sostanza le minori risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2002 comportano come già detto una riduzione generalizzata di quasi tutti gli stanziamenti delle spese di personale; vengono in particolare sensibilmente ridotti gli stanziamenti destinati alla formazione (capitoli 411, 423, 431 e 491) ed alle missioni (capitoli 104, 152, 213 e 263).

La spesa relativa agli stipendi del personale di magistratura è stata disaggregata in modo da evidenziare in singoli capitoli gli oneri

sociali a carico dell'amministrazione (cap. 203), l'IRAP (cap. 202), gli stipendi al netto di tali oneri (cap. 201). La spesa complessiva prevista è di 95.028.069 euro, quindi con una maggiorazione di 4.131.655 euro rispetto all'esercizio 2001, dovuta all'adeguamento automatico del trattamento economico ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed alla progressione economica di parte del personale.

Lo stanziamento del cap. 601 riguarda sia gli oneri conseguenti all'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia quelli derivanti dalle pronunce delle corti d'appello in applicazione delle norme sulla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole dei processi ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 89. Lo stanziamento è stato quantificato sulla base delle esigenze minime ma è da ritenere che esso verrà a rivelarsi insufficiente nel corso dell'esercizio. A tali fini specifica scheda tecnica di quantificazione degli oneri è stata inviata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella U.P.B. denominata «Servizio risorse umane e formazione» sono inseriti tutti i capitoli concernenti le spese di funzionamento relative al personale amministrativo, e quindi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le missioni, i buoni pasto e la formazione. Anche su tali spese è stato inevitabile procedere a riduzioni di stanziamenti ove ritenuto possibile, pur valutando la provvisorietà di tali previsioni in relazione al fatto che è in via di rideterminazione l'organico del personale amministrativo.

Poiché l'art. 33, comma 2, del regolamento di organizzazione stabilisce che ogni variazione alle dotazioni organiche comportante aggravi di spesa, deve essere coperta da appositi aumenti del fondo per il funzionamento della Corte dei conti, sarà valutata la necessità di chiedere ulteriori fondi al Ministero dell'economia e delle finanze, anche perché a completamento del nuovo organico sarà necessario provvedere al transito nei ruoli della Corte dei conti di parte del personale di altre amministrazioni attualmente in posizione di comando; un'altra parte di tale personale che sarà ritenuto indispensabile per il funzionamento degli uffici permarrà ove possibile nella posizione di comando, ma per esso dovrà comunque prevedersi il relativo onere economico ai sensi dell'art. 4, comma 12, del CCNL integrativo del personale del comparto Ministeri.

In attesa quindi della definizione del nuovo organico e della esatta determinazione numerica dei comandi, lo stanziamento complessivo dei capitoli 251 (stipendi al personale amministrativo), 252 (IRAP) e 253 (oneri sociali a carico dell'amministrazione) è pressoché pari a quello dell'esercizio 2001 mentre il capitolo di nuova istituzione 257 (rimborso alle amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti) viene iscritto per memoria ed il relativo stanziamento sarà quantificato al momento di determinare la consistenza numerica del personale comandato che continuerà a prestare servizio presso la Corte dei conti.

In definitiva la gestione finanziaria di competenza per l'anno 2002 presenta aspetti di elevata criticità.

La riduzione 16.621.308 euro del fondo per il funzionamento della Corte dei conti ha finito con l'incidere in modo pressoché irrilevante sulla spesa per il personale ma pesantemente su tutte le altre spese per le quali si registra, nel quadro riassuntivo allegato al bilancio tecnico, una diminuzione di risorse disponibili pari al 34,07% per i beni e servizi e al 17,64% per gli investimenti (ma per la sola informatica la riduzione è di quasi il 30%).

Tutto ciò comporta la necessità di una rigorosa rimodulazione dei programmi di spesa predisposti dai centri di responsabilità in modo da definire con estremo rigore le priorità e gli interventi assolutamente ineludibili per il funzionamento degli uffici.

Nel predisporre tale rimodulazione dei programmi va altresì tenuto presente che nel corso dell'esercizio 2002 sarà problematico supporre a consuntivo un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2001, discostatesi da quello presunto, stimato in 17.334.146 euro e già iscritto nel bilancio di previsione del 2002; gli eventuali importi eccedenti tale somma poi devono in gran parte considerarsi a destinazione vincolata. Infatti va segnalata la necessità di integrare in varia misura per obblighi derivanti da norme di legge, o di contratti collettivi, il Fondo unico di amministrazione del personale amministrativo, ed il capitolo relativo ai fitti figurativi.

Per quanto riguarda le spese per il personale il lieve incremento percentuale (0,67%) deriva da un aumento delle retribuzioni del personale di magistratura (+ 4,5 circa) compensato da una riduzione in altri capitoli di spesa per il personale di magistratura ed amministrativo. Tuttavia per il personale amministrativo è senz'altro ipotizzabile un incremento della spesa sia in conseguenza della nuova dotazione organica e dell'immissione in ruolo di parte del personale comandato, sia per la rideterminazione dello stanziamento del Fondo unico di amministrazione sulla base dei criteri indicati dall'art. 31 del CCNL biennio economico 1998-99 e dall'art. 6 biennio economico 2000-2001. Ove dovesse essere concessa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione di bilancio, questa non potrà che andare a copertura degli oneri derivanti dall'adozione del nuovo organico del personale amministrativo.

La programmazione triennale della spesa presenta analoghe problematiche, che saranno aggravate dall'assorbimento progressivo dell'avanzo di amministrazione in conseguenza delle ridotte risorse finanziarie disponibili e quindi delle presumibili ridotte economie di bilancio.

In questo contesto va valutata la spesa per il personale, che costituisce l'86% dell'intero «budget» di bilancio, e conoscerà ulteriori incrementi dovuti all'adeguamento automatico del trattamento economico del personale di magistratura, alle immissioni in ruolo di personale comandato, alla conferma di parte dei comandi ed ad eventuali nuove assunzioni di dirigenti per completare la nuova dotazione organica del personale amministrativo.

La forte compressione della spesa per beni e servizi ed investimenti nell'esercizio 2002 non potrà perpetuarsi negli esercizi successivi senza provocare problemi di funzionamento agli uffici, ma potrebbe costituire un forte incentivo alla ricerca di soluzioni più economiche e razionali.

Particolarmente preoccupante si rivela la situazione nel settore dell'informatica, dove la contrazione delle risorse destinate agli investimenti ed alle spese di gestione e manutenzione del sistema informativo rischiano di provocare lo slittamento nel tempo di progetti strategici quali il completamento del sistema informativo unitario del controllo-referto, il sistema informativo integrato della giurisdizione, il sistema informativo integrato del Segretariato generale, il cablaggio delle reti.

Valutazione di cassa

Poiché il bilancio di previsione della Corte dei conti viene redatto in termini di sola competenza, la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Corte dei conti i cui fondi, provenienti dal cap. 2160 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3. 1. 5. 10), sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa anticipate in occasione del pagamento dei titoli di spesa emessi dalla Corte stessa.

Il fondo cassa si attesterà alla fine dell'esercizio 2001 su 93.000.000 euro, mentre le somme ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre sono pari a 56.552.030 euro ai quali sarà necessario sommare i pagamenti da rimborsare relativi ad ulteriori impegni assunti entro la fine del corrente esercizio per 26.000.000 euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2002.

BILANCIO DI PREVISIONE 2002

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

ENTRATE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
1. SEGRETARIATO GENERALE	**249.208.579**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	249.208.579	256.275.323	-16.168.672	240.106.651
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	229.306.863	238.045.308	-16.621.308	221.424.000
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.077.602	832.012	516.493	1.348.505
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.824.113	17.398.003	-63.867	17.334.146
TOTALE ENTRATE	**249.208.579**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**

SPESE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
1. SEGRETARIATO GENERALE	**104.859.761**	**111.678.676**	**-885.756**	**110.792.920**
1.1. SPESE CORRENTI	96.234.931	102.898.909	1.551.920	104.450.829
1.1.1. FUNZIONAMENTO	95.027.105	100.262.877	3.356.452	103.619.329
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*548.054*	*645.571*	*-49.063*	*596.508*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.126.084*	*1.831.356*	*-266.493*	*1.564.863*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*88.661.526*	*92.456.114*	*3.579.047*	*96.035.161*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.691.441*	*5.329.835*	*92.962*	*5.422.797*
1.1.2. INTERVENTI	19.135	25.823	0	25.823
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*19.135*	*25.823*	*0*	*25.823*
1.1.3. ONERI COMUNI	1.188.691	2.610.209	-1.804.532	805.677
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*1.188.691*	*1.239.496*	*-929.622*	*309.874*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*0*	*1.370.713*	*-874.910*	*495.803*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	0	0	0
1.1.4.1. INDENNITA'	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	8.624.830	8.779.767	-2.437.677	6.342.091
1.2.1. INVESTIMENTI	8.624.830	8.779.767	-2.437.677	6.342.091
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*8.624.830*	*8.779.767*	*-2.582.284*	*6.197.483*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*0*	*0*	*144.608*	*144.608*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**22.883.356**	**32.384.456**	**-12.349.917**	**20.034.539**
2.1. SPESE CORRENTI	22.883.356	32.384.456	-13.238.841	19.145.615
2.1.1. FUNZIONAMENTO	22.883.356	31.552.444	-12.412.510	19.139.934
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*12.339.793*	*16.875.255*	*-9.437.990*	*7.437.265*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*3.087.009*	*3.718.490*	*-939.951*	*2.778.539*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*1.458.330*	*2.757.880*	*-545.638*	*2.212.242*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.790.724*	*4.801.500*	*-755.886*	*4.045.613*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.207.501*	*3.399.319*	*-733.044*	*2.666.275*
2.1.2. INTERVENTI	0	0	0	0
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3. ONERI COMUNI	0	832.012	-826.331	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*0*	*5.681*	*0*	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*0*	*826.331*	*-826.331*	*0*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	888.924	888.924
2.2.1. INVESTIMENTI	0	0	888.924	888.924
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*0*	*0*	*413.165*	*413.165*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*0*	*0*	*175.595*	*175.595*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*0*	*0*	*148.326*	*148.326*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*0*	*0*	*151.838*	*151.838*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**106.266.110**	**112.212.191**	**-2.932.999**	**109.279.192**
3.1. SPESE CORRENTI	106.266.110	112.212.191	-2.932.999	109.279.192
3.1.1. FUNZIONAMENTO	106.195.222	112.160.546	-2.984.645	109.175.901
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*106.195.222*	*112.160.546*	*-2.984.645*	*109.175.901*
3.1.2. ONERI COMUNI	70.888	51.646	51.646	103.291
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*70.888*	*51.646*	*51.646*	*103.291*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	0	0	0
3.1.3.1. INDENNITA'	*0*	*0*	*0*	*0*
TOTALE SPESE	**234.009.227**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2002

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**249.208.579**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	249.208.579	256.275.323	-16.168.672	240.106.651
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	229.306.863	238.045.308	-16.621.308	221.424.000
1101	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	229.306.863	238.045.308	-16.621.308	221.424.000
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.077.602	832.012	516.493	1.348.505
1201	120	Entrate eventuali e diverse	1.077.602	826.331	-309.838	516.493
----	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli (di nuova istituzione)	-	-	0	p.m.
----	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655 (di nuova istituzione)	-	-	826.331	826.331
1202	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	0	5.681
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.824.113	17.398.003	-63.857	17.334.146
1301	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	18.824.113	17.398.003	-63.857	17.334.146
		TOTALE ENTRATE	**249.208.579**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2002

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**104.859.761**	**111.678.676**	**-885.756**	**110.792.920**
			1.1. SPESE CORRENTI	96.234.931	102.898.909	1.551.920	104.450.829
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	95.027.105	100.262.877	3.356.452	103.619.329
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*548.054*	*645.571*	*-49.063*	*596.508*
			Personale				
2091	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	438.985	516.457	0	516.457
2161	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	93.575	103.291	-41.317	61.975
			Beni e Servizi				
4341	400		Spese di rappresentanza	15.494	25.823	-7.747	18.076
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.126.084*	*1.831.356*	*-266.493*	*1.564.863*
			Personale				
1011	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	467.785	568.103	51.646	619.748
1021	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	516.457	929.622	-206.583	723.040
			Beni e Servizi				
4111 - 4371	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	49.156	178.694	-101.226	77.468
2211	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	49.069	154.937	-10.330	144.607
2231	412		Attività di formazione per i magistrati della Corte dei conti organizzata con il finanziamento della Commissione Europea nell'ambito dell'Action Robert Schuman	43.618	p.m.	0	p.m.

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*88.661.526*	*92.456.114*	*3.579.047*	*96.035.161*
			Personale				
2011	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	87.380.528	90.896.414	-22.762.838	68.133.576
----	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura (di nuova istituzione)	0	0	6.045.128	6.045.128
----	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura (di nuova istituzione)	0	0	20.849.365	20.849.365
2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	738.930	831.496	-263.393	568.103
----	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura (di nuova istituzione)	0	0	0	p.m.
4021 - 4031	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	6.089	10.329	0	10.329
5021	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	160.584	129.114	0	129.114
			Beni e Servizi				
4041	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	227.239	232.406	-196.254	36.152
4321	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	21.951	25.823	-20.658	5.165

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
4351	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	20.937	46.481	5.165	51.646
4391	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	105.269	284.051	-77.468	206.583
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.691.441*	*5.329.835*	*92.962*	*5.422.797*
			Beni e Servizi				
2210	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	261.674	361.520	-258.228	103.291
4220 - 4221 - 4222 - 4224 - 4226 - 4228 - 4229	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	4.429.767	4.968.315	351.191	5.319.506
			1.1.2. INTERVENTI	19.135	25.823	0	25.823
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*19.135*	*25.823*	*0*	*25.823*
4331	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	19.135	25.823	0	25.823
			1.1.3. ONERI COMUNI	1.188.691	2.610.209	-1.804.532	805.677
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*1.188.691*	*1.239.496*	*-929.622*	*309.874*
6011	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	465.651	309.874	-154.937	154.937
6048	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	723.040	929.622	-774.685	154.937

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
		1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*0*	*1.370.713*	*-874.910*	*495.803*
6031	602	Fondo di riserva	0	1.370.713	-874.910	495.803
		1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	0	0	0
		1.1.4.1. INDENNITA'	*0*	*0*	0	*0*
3011	300 *	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	0	p.m.	0	p.m.
		1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	8.624.830	8.779.767	-2.437.677	6.342.091
		1.2.1. INVESTIMENTI	8.624.830	8.779.767	-2.437.677	6.342.091
		1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*8.624.830*	*8.779.767*	*-2.582.284*	*6.197.483*
7010	700	Spese per lo sviluppo del sistema informativo	8.624.830	8.779.767	-2.582.284	6.197.483
		1.2.1.2. BENI MOBILI	*0*	*0*	*144.608*	*144.608*
—	710	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche (di nuova istituzione)	0	0	0	p.m.
—	711	Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale (di nuova istituzione)	0	0	144.608	144.608
		2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**22.883.356**	**32.384.456**	**-12.349.917**	**20.034.539**
		2.1. SPESE CORRENTI	22.883.356	32.384.456	-13.238.841	19.145.615
		2.1.1. FUNZIONAMENTO	22.883.356	31.552.444	-12.412.510	19.139.934
		2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*12.339.793*	*16.875.255*	*-9.437.990*	*7.437.265*
		Beni e Servizi				
4069	440	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	87.889	51.646	0	51.646
4080 - 4082 - 4089	441	Fitto locali ed oneri accessori	3.187.004	3.641.021	-2.091.650	1.549.371
4090 - 4092 - 4099	442	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	2.414.995	2.917.981	-738.533	2.179.448
4119 - 4249	443	Spese di funzionamento degli uffici centrali	3.007.372	5.061.278	-3.883.756	1.177.522

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
4179	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.574.143	4.105.832	-2.711.399	1.394.434
4199	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	1.047.298	1.032.914	0	1.032.914
4282 - 4284 - 4286	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	21.092	64.583	-12.653	51.930
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*3.087.009*	*3.718.490*	*-939.951*	*2.778.539*
			Beni e Servizi				
4219	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	214.001	309.874	0	309.874
4269	451		Spese postali e telegrafiche	531.160	619.748	-51.646	568.103
4299	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	497.683	464.811	-103.291	361.520
4369	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	19.260	20.658	-5.165	15.494
4389	454		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	1.824.905	2.303.398	-779.850	1.523.548
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*1.458.330*	*2.757.880*	*-545.638*	*2.212.242*
			Beni e Servizi				
4052-4053	460		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	72.168	77.468	-46.481	30.987
4083	461		Fitto locali ed oneri accessori	0	645.571	-25.823	619.748
4102-4103	462		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	482.158	565.520	66.468	631.988
4122-4123	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	460.649	640.407	-278.887	361.520
4182-4183	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	86.067	322.786	-193.775	129.011

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
4202-4203	466		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	286.332	325.368	-41.317	284.051
4223	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	70.957	180.760	-25.823	154.937
4283	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	0	p.m.	0	p.m.
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.790.724*	*4.801.500*	*-755.886*	*4.045.613*
			Beni e Servizi				
4055	470		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	33.455	48.030	-19.212	28.818
4085	471		Fitto locali ed oneri accessori	1.017.888	1.110.382	77.468	1.187.851
4105	472		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	472.451	624.913	46.481	671.394
4125	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	749.513	693.602	-295.930	397.672
4135	474		Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	13.102	20.658	-10.329	10.329
4185	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	135.892	362.036	-213.503	148.533
4205	476		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	306.732	348.608	-90.380	258.228
4225	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	975.431	1.394.434	-180.760	1.213.674
4285	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	86.261	198.836	-69.722	129.114

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.207.501*	*3.399.319*	*-733.044*	*2.666.275*
			Beni e Servizi				
4057	480		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	54.221	72.304	-38.218	34.086
4087	481		Fitto locali ed oneri accessori	844.777	929.622	51.646	981.268
4107	482		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	368.130	598.574	-9.564	589.009
4127	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	492.236	605.287	-243.768	361.520
4187	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	88.166	323.818	-191.528	132.290
4207	486		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	214.129	342.927	-84.699	258.228
4227	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	100.633	206.583	0	206.583
4287	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	45.208	320.203	-216.912	103.291
			2.1.2. INTERVENTI	0	0	0	0
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*0*	*0*	*0*	*0*
5039	550		Spese per i servizi sociali	0	p.m.	0	p.m.
			2.1.3. ONERI COMUNI	0	832.012	-826.331	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*0*	*5.681*	*0*	*5.681*
6029	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	0	5.681	0	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*0*	*826.331*	*-826.331*	*0*
6039	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	0	826.331	-826.331	p.m.

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
		2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	888.924	888.924
		2.2.1. INVESTIMENTI	0	0	888.924	888.924
		2.1.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*0*	*0*	*413.165*	*413.165*
—	740	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche (di nuova istituzione)	0	0	413.165	413.165
		2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*0*	*0*	*175.595*	*175.595*
—	760	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche (di nuova istituzione)	0	0	154.937	154.937
—	761	Spese per acquisto di dotazioni librarie (di nuova istituzione)	0	0	20.658	20.658
		2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*0*	*0*	*148.326*	*148.326*
—	770	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche (di nuova istituzione)	0	0	129.114	129.114
—	771	Spese per acquisto di dotazioni librarie (di nuova istituzione)	0	0	19.212	19.212
		2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*0*	*0*	*151.838*	*151.838*
—	780	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche (di nuova istituzione)	0	0	129.114	129.114
—	781	Spese per acquisto di dotazioni librarie (di nuova istituzione)	0	0	22.724	22.724

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**106.266.110**	**112.212.191**	**-2.932.999**	**109.279.192**
			3.1. SPESE CORRENTI	106.266.110	112.212.191	-2.932.999	109.279.192
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	106.195.222	112.160.546	-2.984.645	109.175.901
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*106.195.222*	*112.160.546*	*-2.984.645*	*109.175.901*
			Personale				
2048	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	93.254.191	99.875.741	-28.707.980	71.167.761
---	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo (di nuova istituzione)	0	0	6.321.432	6.321.432
---	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo (di nuova istituzione)	0	0	22.186.988	22.186.988
---	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri (di nuova istituzione)	0	0	0	p.m.
2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2070 - 2088	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	1.627.580	1.547.305	119.818	1.667.123
2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2100	261	*	Fondo unico di amministrazione	7.649.523	6.954.453	-1.782.620	5.171.833

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
2138	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	18.076	20.658	0	20.658
2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2150	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	1.881.713	1.727.548	-785.014	942.534
2171	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	5.165	5.165	0	5.165
2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2190	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.384.929	1.404.763	19.088	1.423.850
2208	266	*	Fondo per il premio di cui all'art. 40, c.1, lettera A) del C.C.N.L. del personale dirigente	37.500	p.m.	0	p.m.
4028	270	*	Spese per accertamenti sanitari	3.762	20.658	0	20.658
5018	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	41.316	41.317	-10.329	30.987
5028	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	16.069	51.646	-10.329	41.317
			Beni e Servizi				
4018	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	25.823	46.481	-25.823	20.658
4318	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	249.574	464.811	-309.874	154.937

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2000	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2002
			3.1.2. ONERI COMUNI	70.888	51.646	51.646	103.291
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*70.888*	*51.646*	*51.646*	*103.291*
6018	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	70.888	51.646	51.646	103.291
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	0	0	0
			3.1.3.1. INDENNITA'	*0*	*0*	*0*	*0*
3018	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	0	p.m.	0	p.m.
			TOTALE SPESE	**234.009.227**	**256.275.323**	**-16.168.672**	**240.106.651**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2002

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2001	PREVISIONI 2002	VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Importo	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)				
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)				
	PERSONALE				
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	205.634.079	206.657.142	+1.023.062	0,50%
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	400-410-411-412-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-460-461-462-463-465-466-467-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-480-481-482-483-485-486-487-488-490-491				
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.341.785	25.278.022	-13.063.764	-34,07%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	243.975.866	231.935.164	-12.040.702	-4,94%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)				
Capitoli	500-550	25.823	25.823	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	25.823	25.823	-	0,00%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)				
Capitoli	600-601-602-630-631-650	3.493.867	914.649	-2.579.218	-73,82%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	3.493.867	914.649	-2.579.218	-73,82%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)				
Capitoli	300-350	-	-	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	247.495.556	232.875.636	-14.619.920	-5,91%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)				
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)				
Capitoli	700-710-711-740-760-761-770-771-780-781	8.779.767	7.231.015	-1.548.752	-17,64%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	8.779.767	7.231.015	-1.548.752	-17,64%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.779.767	7.231.015	-1.548.752	-17,64%
	TOTALE SPESE	**256.275.323**	**240.106.651**	**-16.168.672**	**-6,31%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale amministrazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale amministrazione
1) Indirizzo politico amministrativo	19.024.397	7,92%	1- Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-263-265-300-400-410-411-412-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-700-710-711-740	19.024.397	100,00%	7,92%
2) Controllo	94.466.528	39,34%	2- Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740	54.783.060	57,99%	22,82%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-450-451-453-460-461-462-463-465-466-467-468-700-760-761	39.683.468	42,01%	16,53%
3) Giurisdizione	95.630.410	39,83%	4- Attività giudicante centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740	14.117.147	14,76%	5,88%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-450-451-453-470-471-472-473-474-475-476-477-478-700-770-771	46.500.177	48,62%	19,37%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740	7.082.290	7,41%	2,95%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-450-451-453-480-481-482-483-485-486-487-488-700-780-781	27.930.796	29,21%	11,63%
4) Servizi Generali	30.985.316	12,90%	8- Gestione delle risorse umane	201-202-203-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740	15.055.470	48,59%	6,27%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740	15.929.846	51,41%	6,63%
TOTALI	**240.106.651**	**100,00%**	**TOTALI**		**240.106.651**	—	100,00%

02A00478

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 31 dicembre 2001.

Differimento al 31 gennaio 2002 dell'efficacia delle autorizzazioni generali rilasciate il 20 settembre 2000.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e 7/2000 rilasciate il 20 settembre 2000 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2000, n. 229 e in scadenza al 31 dicembre 2001; viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;

Considerato che il 28 dicembre 2001 è stato emanato un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001 in attuazione della legge n. 127 del 2001, contenente alcune disposizioni integrative e modificative della citata legge n. 675/1996 rilevanti ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e di cui è prevista l'entrata in vigore il 1° febbraio 2002;

Ritenuta la necessità di differire il rilascio di nuove autorizzazioni ad un momento successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del summenzionato decreto, attualmente in corso di pubblicazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire temporaneamente sino a tutto il 31 gennaio 2002 l'efficacia delle menzionate autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2001, e ciò al fine di permettere la prosecuzione dei vari trattamenti di dati già autorizzati nei riguardi di diversi soggetti privati e pubblici;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

Delibera

di differire sino al 31 gennaio 2002 l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e 7/2000 rilasciate il 20 settembre 2000 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2000, n. 229, nonché delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il presidente: RODOTÀ

02A00441

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Decadenza della Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2012).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la lettera in data 10 dicembre 2001 con la quale la Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* richiamato dall'art. 113 del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari e 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario navale).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A00405

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 308/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001;

Premesso che:

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, seguendo le disposizioni del decreto ministeriale e modalità preventivamente comunicate al Ministero delle attività produttive;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto ministeriale;

Visti:

il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 90 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 45/90);

il provvedimento C.I.P. n. 6/92;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 223/00);

Considerato che:

l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del medesimo decreto, il Gestore della rete ceda al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento C.I.P. n. 6/92; e che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale prevede che i clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in

tempo reale debbano certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito;

l'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto siano aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base così come definito nel medesimo art. 6;

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale dispone che l'Autorità preveda una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale prevede la cessione di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con clausola di interrompibilità della fornitura;

l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale prevede che alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti del mercato libero, nonché la società Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni;

Ritenuto che:

sia necessario definire alcune clausole negoziali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione della risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale con decorrenza dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e definire le clausole negoziali recanti la facoltà di cessione della capacità produttiva acquisita per effetto delle medesime procedure concorsuali;

sia opportuno che il Gestore della rete fornisca informazione sull'esercizio della facoltà di interrompibilità della fornitura dell'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale ai fini della verifica della trasparenza e non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto;

sia opportuno che le procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea siano definite con riferimento all'anno 2002, dal momento che non sono da escludere, in corso di tale anno, modificazioni del quadro normativo dovute ad esempio all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

sia opportuno, al fine di evitare la concentrazione della capacità produttiva in capo ad un numero ristretto di soggetti, prevedere che nessun soggetto possa accedere alla procedura con una richiesta di assegnazione di capacità produttiva per una quota superiore al 20% del numero di bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e al 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali;

Delibera:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate come segue:

banda è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno;

capacità produttiva assegnabile per l'anno 2002 è il valore della capacità produttiva disponibile con continuità nell'anno 2002, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale;

energia interrompibile con o senza preavviso è, in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui è installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura è sottoposta a clausola di interrompibilità con o senza preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile nel medesimo sito;

fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;

potenza interrompibile con preavviso è la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale;

potenza interrompibile senza preavviso è la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale;

prezzo minimo di assegnazione è il prezzo più basso al quale corrisponde un'assegnazione di banda nell'ambito di una procedura concorsuale;

sollecitazione di offerta è l'invito a presentare un'offerta nell'ambito di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento;

decreto ministeriale è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001;

decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

deliberazione n. 301/01 è la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l'électricité per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Titolo II

PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA NEL 2002

Art. 2.

Adempimenti preliminari

2.1. Il Gestore della rete definisce, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale, la capacità produttiva assegnabile per l'anno 2002 e il numero di bande in cui viene suddivisa.

2.2. Il Gestore della rete riserva cinquanta bande ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale.

2.3. Il Gestore della rete riserva un numero di bande pari al minor valore tra centocinquanta e il numero complessivo di bande di cui al comma 2.1 diminuito del numero di bande di cui al comma 2.2 ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale.

2.4. Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet la disponibilità delle bande come determinate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 3.

Richieste di assegnazione di bande

3.1. In relazione alla capacità produttiva assegnabile vengono effettuate tre procedure concorsuali separate per l'assegnazione:

a) delle bande di cui al comma 2.2;

b) delle bande di cui al comma 2.3;

c) delle bande al netto di quelle di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

3.2. Possono richiedere l'assegnazione di bande i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale.

3.3. La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalità e con il formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere:

a) il numero di bande richieste;

b) la dichiarazione di un prezzo per ciascuna banda richiesta che non può essere pari o inferiore al prezzo base d'asta PBA come determinato ai sensi del comma 6.2.

3.4. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione di bande di cui al comma 2.2, essa deve contenere l'indicazione della potenza interrompibile senza preavviso degli impianti nella disponibilità del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati.

3.5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'assegnazione di bande di cui al comma 2.3, essa deve contenere l'indicazione della potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilità del soggetto in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati.

3.6. Nei casi di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, la potenza corrispondente al numero di bande richieste non può essere superiore alla potenza interrompibile, con o senza preavviso, indicata nella richiesta.

Art. 4.

Assegnazione di bande per l'anno 2002

4.1. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulti inferiore alla disponibilità, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande richieste.

4.2. Nei casi in cui la richiesta complessiva di bande risulta superiore alla disponibilità, il Gestore della rete procede all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto nei seguenti commi.

4.3. Le procedure concorsuali di cui al comma 3.1 hanno luogo, qualora possibile, in sequenza secondo l'ordine cronologico previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio allorché sia stata conclusa quella precedente.

4.4. Qualora il numero di bande richieste da un soggetto, ai sensi del comma 3.3, sia superiore al 20% del numero di bande disponibili per l'assegnazione nella procedura concorsuale per cui la richiesta è stata presentata ovvero sia, sommato alle bande già assegnate al medesimo soggetto, superiore al 15% del numero di bande complessivamente disponibili per l'assegnazione, il numero di bande richieste viene ridotto, dal Gestore della rete, in modo da rispettare i medesimi limiti.

4.5. Il Gestore della rete invita a partecipare a ciascuna procedura concorsuale di cui all'art. 3 i soggetti che hanno presentato le richieste ai sensi del medesimo articolo mediante sollecitazioni di offerte.

4.6. A seguito della sollecitazione di cui al comma 4.5, ciascun soggetto può presentare un'offerta in cui deve specificare:

a) il numero di bande richieste;

b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.

4.7. Per ciascun partecipante, il numero di bande specificate nell'offerta di cui al comma 4.6 non può essere superiore a quello delle bande oggetto della richiesta di cui al comma 3.3, come eventualmente ridotto ai sensi del comma 4.4.

4.8. Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito della sollecitazione di cui al comma 4.5 contengono l'indicazione di un prezzo per ogni banda richiesta non inferiore al prezzo dichiarato nella richiesta di cui al comma 3.3.

4.9. Dopo aver ricevuto le offerte di cui al comma 4.6, il Gestore della rete procede ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alle procedure concorsuali sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande di cui lo stesso partecipante è risultato assegnatario.

4.10. Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione, il numero delle bande richieste al prezzo minimo cui corrisponda un'assegnazione sia superiore al numero di quelle da assegnare a tale prezzo minimo, il Gestore della rete procede ad assegnare definitivamente le bande cui corrisponda un prezzo superiore al medesimo prezzo minimo, mentre, per le restanti, procede all'assegnazione mediante sorteggio tra tutte le bande cui corrispondano prezzi offerti identici.

4.11. Il Gestore della rete definisce le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, sulla base di quanto previsto nel decreto ministeriale e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

4.12. L'energia elettrica non collocata tramite le procedure concorsuali viene ceduta nel mercato vincolato ai sensi della sezione 3 del testo integrato.

Art. 5.

Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

5.1. Per effetto dell'assegnazione di una banda il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda una potenza di 10 MW per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima potenza.

5.2. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera *a)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite:

a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1 e l'energia interrompibile senza preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al comma 3.4;

b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera *c)*, e l'energia resa disponibile ai sensi del precedente comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera *a)*.

5.3. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al successivo comma 3.1, lettera *b)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite:

a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia, come determinato al comma 6.4, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1 e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al comma 3.5;

b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, come determinato al comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera *c)*, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla precedente lettera *a)*.

5.4. L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera *c)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione dell'energia e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1.

Art. 6.

Prezzi di aggiudicazione per l'anno 2002

6.1. Il prezzo base di assegnazione PB per la procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera *c)*, è dato dalla formula:

$$PB = 0{,}676 * Ct + PBA$$

dove:

Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità nel bimestre in cui l'energia elettrica viene resa disponibile;

PBA è il prezzo base d'asta della procedura concorsuale di cui al comma 6.2.

6.2. Il prezzo base d'asta PBA di cui al comma 3.3, lettera *b)*, e comma 6.1 per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 è riportato nella tabella 1.

6.3. Il prezzo di assegnazione dell'energia PI, per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, è dato per l'energia compresa in ciascuna banda N di cui un soggetto risulti assegnatario, dalla formula:

$$PI = PBID_N + 0{,}676 * Ct$$

dove:

$PBID_N$ è il prezzo offerto dal soggetto per la banda N a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui al comma 4.1, il prezzo offerto nella richiesta di cui al comma 3.3;

Ct è il parametro definito al comma 6.1.

6.4. Per ciascun soggetto il prezzo medio di assegnazione dell'energia PI_{md} per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 è dato, per l'energia compresa nell'insieme delle bande N di cui il medesimo soggetto risulti assegnatario, dalla formula:

$$PI_{md} = \Sigma PI/N$$

Titolo III

CLAUSOLE NEGOZIALI E DIRETTIVE AL GESTORE DELLA RETE

Art. 7.

Cessione del contratto

7.1. Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione della bande di cui al comma 3.1, lettera *c)*, è inserita una clausola che prevede che la cessione totale o parziale del contratto è notificata al Gestore della rete. La cessione ha effetto, qualora sia comunicata entro le ore 24 del venerdì di una settimana, a partire dal lunedì della settimana successiva. La medesima cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'art. 5 per la potenza corrispondente alle bande cedute.

Art. 8.

Risoluzione di diritto

8.1. Nei contratti di cessione dell'energia elettrica stipulati in esito all'assegnazione delle bande ai sensi del precedente art. 4 è inserita una clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto con decorrenza dalla data di entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 9.

Direttive al Gestore della rete

9.1. Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.

9.2. Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito internet le statistiche relative all'esercizio della facoltà di interrompere la fornitura di energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilità. Contestualmente il Gestore della rete invia all'Autorità una relazione sull'esercizio di detta facoltà, specificando le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso l'esercizio della facoltà di interrompibilità.

9.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 4, sull'assegnazione della capacità produttiva disponibile e sulle attività di cui al titolo III del presente provvedimento.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

10.1. Il Gestore della rete procede all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1 e alla conseguente assegnazione delle bande entro il 31 dicembre 2001.

10.2. A seguito dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorità valuta la sussistenza delle condizioni necessarie per l'offerta della capacità produttiva disponibile nel suddetto sistema delle offerte.

10.3. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

TABELLA 1

PREZZO BASE D'ASTA PER kWh
PER CIASCUNA DELLE TIPOLOGIE DI BANDA

Tipologia di banda	Prezzo (centesimi di euro/kWh)
Bande di cui al comma 3.1, lettera *a)*	1,0497
Bande di cui al comma 3.1, lettera *b)*	1,4900
Bande di cui al comma 3.1, lettera *c)*	2,3705

Milano, 21 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

02A00251

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 8 gennaio 2002, **n. 900005.**

Legge n. 488/1992 - Banche concessionarie e istituti collaboratori. Chiarimenti in merito alla circolare n. 900919 del 12 settembre 2001.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASSI.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Alle Confederazioni artigiane

Con circolare n. 900919 del 12 settembre 2001 è stato reso noto l'elenco delle banche concessionarie, individuate a seguito di uno specifico bando di gara, alle quali sono stati affidati, sulla base di apposite convenzioni, gli adempimenti per i bandi della legge n. 488/92 aperti successivamente al 25 marzo 2001, nonché l'elenco degli istituti collaboratori convenzionali con le stesse banche concessionarie.

Con successiva circolare n. 900940 del 1º ottobre 2001 si è provveduto ad aggiornare l'elenco degli istituti collaboratori.

La richiamata circolare n. 900919 del 12 settembre 2001, inoltre, ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande sui nuovi bandi. In tale ambito la stessa ha precisato che per le domande presentate nei precedenti bandi ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle relative risorse finanziarie e che, sussistendone le condizioni, vengano inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art, 6, comma 8 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, in un bando aperto successivamente alla circolare medesima, gli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle banche concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa rientri nell'elenco delle nuove banche concessionarie, ovvero dal raggruppamento temporaneo di imprese del quale la medesima faccia parte a titolo di mandataria ovvero di mandante. È stato pertanto chiarito che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovrà essere presentata, con le consuete modalità, ad una delle nuove banche concessionarie come appena specificato.

Quanto sopra è stato specificato in base alla constatazione che tra le nuove banche concessionarie o tra i raggruppamenti temporanei di impresa di cui al citato elenco fossero ricomprese tutte le banche concessionarie con le quali erano state sottoscritte le precedenti convenzioni ovvero che, per alcuni specifici casi, fossero presenti soggetti subentrati giuridicamente ai precedenti, agli effetti che qui interessano, a seguito di specifiche operazioni societarie.

In realtà, da un più attento esame, è emerso che la Cardine Banca S.p.a, che ha sottoscritto la nuova convenzione, non è subentrata, nei rapporti relativi alle attività connesse alla legge n. 488/1992 previste dalla precedente convenzione, alla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., che ha sottoscritto tale precedente convenzione.

In considerazione di quanto precede, si chiarisce che per le domande presentate alla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. nei bandi aperti prima del 25 marzo 2001, non agevolate nell'ambito degli stessi a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e che possono essere inserite automaticamente o riformulate, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nel primo bando utile tra quelli aperti successivamente al 12 settembre 2001 (bandi dal 12º in poi):

le domande da inserire automaticamente continueranno ad essere trattate dalla CARISBO - Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., rientrando le stesse nell'ambito delle attività di completamento degli adempimenti previsti dalla precedente convenzione; alla stessa banca, pertanto, deve essere versata la cauzione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa;

le domande da riformulare, invece, potranno essere inoltrate, a scelta dell'impresa interessata, ad una delle banche concessionarie ovvero, per i programmi da realizzare in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, indicati nelle richiamate circolari.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

02A00406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del vice consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Atyrau (Kazakhstan) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Almaty con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni di Atyrau e Manghistau.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il direttore generale: DOMINEDÒ

02A00404

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica, assunzione di nuova denominazione e trasferimento di sede dell'Associazione laicale «Del Cuore Immacolato di Maria», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2001, l'Associazione laicale a scopo di religione e di culto denominato «Del Cuore Immacolato di Maria», con sede in Roma, è stata trasformata in Istituto religioso di diritto diocesano ed ha assunto la denominazione di «Suore Oblate del Cuore Immacolato di Maria» e trasferito la propria sede in Settimo Torinese (Torino).

02A00388

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8819
Yen giapponese	116,47
Corona danese	7,4301
Lira Sterlina	0,61440
Corona svedese	9,2802
Franco svizzero	1,4659
Corona islandese	90,94
Corona norvegese	7,9010
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	32,362
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,5272
Lat lettone	0,5600
Lira maltese	0,4003
Zloty polacco	3,6748
Leu romeno	28518
Tallero sloveno	220,2523
Corona slovacca	42,365
Lira turca	1204000
Dollaro australiano	1,7137
Dollaro canadese	1,4230
Dollaro di Hong Kong	6,8777
Dollaro neozelandese	2,0945
Dollaro di Singapore	1,6186
Won sudcoreano	1161,99
Rand sudafricano	10,2278

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00617

MINISTERO DELLA SALUTE

Monitoraggio dell'uso della specialità medicinale «Synercid (quinupristin + dalfopristin)»

Si comunica che ai fini del monitoraggio dell'uso della specialità medicinale SYNERCID (quinupristin + dalfopristin) le unità operative competenti sono tenute alla compilazione della scheda pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 e all'invio al servizio di farmacia della struttura di ricovero che ne curerà la trasmissione al Ministero della salute, direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, tramite fax al n. 06/59943554 o via e-mail al seguente indirizzo: farmacovigilanza@sanita.it

02A00375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 1490 del 12 dicembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate - Milano, con codice fiscale n. 03524320151

Medicinale: BACTROBAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028978029/M - 2% crema 1 tubo 1 g;

A.I.C. n. 028978031/M - 2% crema 1 tubo 15 g;

A.I.C. n. 028978043/M - 2% crema 1 tubo 30 g.

Medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino dl sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini dl sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino;

A.I.C. n. 034813156M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile - DTPA vaccino.

Medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Medicinale: NIQUITIN CQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 034283010/M - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283022/M - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283034/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283046/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283059/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

A.I.C. n. 034283061/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine.

Medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Medicinale: TYPHERIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034461018/M - soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461020/M - soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461032/M - soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

A.I.C. n. 034461044/M - soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml),

sono ora trasferiti alla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale 00212840235, con conseguente modifica della denominazione sociale in Glaxosmithkline S.p.a.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00389

Rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ingelvac Prrs Mlv», vaccino per suini.

Estratto provvedimento n. 244 del 21 dicembre 2001

Con riferimento alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale per uso veterinario «INGELVAC PRRS MLV», vaccino per suini, presentato dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Località Prulli n. 103/c - Reggello (Firenze), si comunica il parere non favorevole alla registrazione del prodotto in quanto i dati epidemiologici attualmente disponibili indicano che in Italia la variante americana del virus PRRS componente il vaccino è stata isolata solo sporadicamente e allo stato attuale non può essere ritenuta causa di importanti episodi morbosi. Pertanto, il beneficio derivante dalla vaccinazione con ceppo americano non compensa il rischio associato alla diffusione massiccia di una variante virale americana di un virus ad alta potenzialità ricombinante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00373

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2001, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 2001 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 3 aprile 2001 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 3 aprile 2001 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la terza annualità del programma triennale avviato nella campagna 1999/2001;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 130.000 tonn.;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varietà e la fascia.

Una copia del documento di trasporto così redatto sarà riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi al MIPAF da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento, che riguardano le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (UNAPA e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza e alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione del contributo

La domanda di contributo da indirizzare al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

b) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

d) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

e) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;

g) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;

h) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;

i) certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.

Il MIPAF provvederà alla liquidazione del contributo dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

02A00391

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2001

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3 e li abbiano trasmessi al MIPAF entro il 30 giugno 2002.

Le associazioni dei produttori riconosciute richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2002.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2001; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le Unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di lire 14.000 tonn/mese euro 7.23 e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dal MIPAF al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le Unioni nazionali di appartenenza perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2002, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14.000 tonn/mese euro 7.23 (riferito al prodotto frigoconservato) e il MIPAF risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo.

Al termine del secondo mese, la quantità inizialmente stoccata si ridurrà automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 35% verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese.

Per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunicherà al MIPAF, a mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.

Art. 3.

Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle Unioni nazionali di appartenenza sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute per il prodotto ottenuto dai soci nella regione di competenza o da altri associati (cooperative o consorzi) ubicati in regioni dove non esistono associazioni dei produttori di patate riconosciute.

I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, previ gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore è tenuto pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 1.000 tonnellate.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma e regioni limitrofe.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconosciute alle quali si aderisce o dalle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la

patata comune da consumo di qualità sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 2001.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio, a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige, in calce all'istanza, un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio di ammasso che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica l'Associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza prevista all'art. 2 e per la parte rimanente allo scadere del quarto mese.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte del MIPAF.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da presentare tramite le Unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF, non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari del MIPAF, dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dal MIPAF stesso, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dal MIPAF alle Unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare al MIPAF, tramite le Unioni nazionali di appartenza, un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;

certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico delle quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;

attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;

verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale;

elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o in copia, del prodotto in questione. L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organo regionale di controllo, viene trasmesso al MIPAF tramite le Unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le Unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore (l'ammassatore tramite le Unioni nazionali di appartenza), è obbligato a darne immediata comunicazione al MIPAF che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 9.

Alle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare al MIPAF.

Per tali compiti il MIPAF riconoscerà alle Unioni nazionali un contributo di lire 6.000/ tonn. euro 3.10.

02A00392

COMUNE DI BUSSETO

Avviso di deposito nell'ufficio comunale, per sessanta giorni, del decreto del comandante della regione militare centro n. 196 del 3 dicembre 2001.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, relativa a «Nuova regolamentazione delle servitù militari», in data 7 gennaio 2001, è stato depositato nell'ufficio comunale, per sessanta giorni, il decreto del comandante della regione militare centro n. 196 del 3 dicembre 2001, corredato di mappe catastali ed elenco dei vincoli, relativo al ripristino della servitù militare su immobili siti in questo comune.

Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il suddetto decreto.

I ricorsi dovranno essere presentati presso questo comune, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

02A00443

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651015/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.